

I codici superiori

MARCO FRATINI - ALBERTO ROMEO

CODICE AMMINISTRATIVO

Codice del processo amministrativo

EDIZIONE 2021

Addenda gratuita di aggiornamento

- Il più dettagliato indice analitico
- Il miglior sistema di rinvii normativi
- Il più completo corredo di leggi



ACCADEMIA DEL DIRITTO
EDITRICE

INDICE SISTEMATICO

PARTE PRIMA: FONTI FONDAMENTALI

COSTITUZIONE	3
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19
L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (estratto)	21
L. 24 dicembre 2012, n. 234 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea	21
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE	43

NORMATIVA SOVRANAZIONALE:

1. Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata 2016 in GU C 202 del 7/6/2016)	47
2. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata 2016 in GU C 202 del 7/6/2016)	60
3. Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	117
4. Protocollo n. 7, sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea	119
5. Protocollo n. 8, relativo all'art. 6, § 2 del Trattato sull'Unione Europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali	122
6. Protocollo n. 24, sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea	123
7. Protocollo n. 25, sull'esercizio della competenza concorrente	124
8. Protocollo n. 26, sui servizi di interesse generale	125
9. Protocollo n. 27, sul mercato interno e sulla concorrenza	126
10. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	127
11. Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo (New York, 10 dicembre 1948)	132
12. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva dalla L. 4 agosto 1955, n. 848	135
13. Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Parigi, 20 marzo 1952)	142
14. Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963)	143
15. Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Strasburgo, 22 novembre 1984)	144

PARTE SECONDA: L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I: LO STATO

1. L. 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri	149
2. L. 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica	162
3. D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59	163
4. D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59	193
5. L. 20 luglio 2004, n. 215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi	201
6. L. 3 agosto 2007, n. 124 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto	204
7. D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 - Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni	218
8. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modificazioni in l. 24 marzo 2012, n. 27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (<i>estratto</i>)	221
9. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135 - Disposizione urgente per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (<i>estratto</i>)	221
10. D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132 - Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>estratto</i>)	222

11. D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12 - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (*estratto*) 225

SEZIONE II: REGIONI ED ENTI LOCALI

12. Legge 10 febbraio 1953, n. 62 - Costituzione e funzionamento degli organi regionali (*estratto*) 230
13. Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (*estratto*) 231
14. Legge 16 maggio 1970, n. 281 - Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario . . . 234
15. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 238
16. D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 264
17. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 268
18. Legge 5 giugno 2003, n. 131 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 309
19. D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131 316
20. Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con l. 30 dicembre 1989, n. 439 (*estratto*) 317
21. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 319
22. D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (*estratto*) 424
23. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (*estratto*) 444
24. Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni 445
25. Legge 24 dicembre 2012, n. 243 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione 457
26. D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (DECRETO CRESCITA) (*estratto*) . . . 463
27. D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (*estratto*) 465

SEZIONE III

CAPO I: Enti pubblici e società pubbliche

28. L. 20 marzo 1975, n. 70 - Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente 471
29. Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*estratto*) 480
30. Legge 29 dicembre 1993, n. 580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 481
31. D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 - Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 494
32. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (*estratto*) 499
33. L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica (*estratto*) 501
34. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2013, n. 549 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea 501
35. D.L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35 - Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica 508
36. D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (*estratto*) 509
37. D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 - Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni 510
38. D.lgs. 11 novembre 2003, n. 333 - Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese 513

39. D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (<i>rinvio</i>)	516
40. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (<i>estratto</i>)	516
41. D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge 11 maggio 2012, n. 56 - Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (<i>estratto</i>)	523
42. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (<i>estratto</i>)	532
43. D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 - Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (<i>estratto</i>)	538
44. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (<i>estratto</i>)	539
45. Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (<i>estratto</i>)	539
46. D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica	540
47. D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 - Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124	554
48. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (<i>estratto - rinvio</i>)	560

CAPO II: Fondazioni e privatizzazioni

49. Legge 30 luglio 1990, n. 218 - Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (<i>estratto</i>)	561
50. D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 - Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio (Riforma bancaria) (<i>estratto</i>)	562
51. D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 1993, n. 202 - Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA	567
52. D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza	569
53. D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 - Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato (<i>estratto</i>)	571
54. D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. - Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (<i>estratto</i>)	572
55. D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (<i>estratto</i>)	582

SEZIONE IV: ENTI PRIVATI E ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

56. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Riforma impresa sociale)	583
57. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (<i>estratto</i>)	590

SEZIONE V: AUTORITÀ INDIPENDENTI

Norme comuni

58. Legge 29 luglio 2003, n. 229 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (<i>estratto</i>)	600
59. Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (<i>estratto</i>)	600
60. D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (<i>estratto</i>)	605
61. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Salva-Italia) (<i>estratto</i>)	606
62. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (<i>estratto</i>)	606

Autorità garante della concorrenza e del mercato

63. Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato	608
64. D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 - Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato	616
65. Legge 20 luglio 2004, n. 215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (<i>rinvio</i>)	620
66. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (<i>estratto</i>)	621
67. D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 - Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole	624
68. D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (<i>estratto</i>)	625
69. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Crescititalia) (<i>estratto</i>)	626

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

70. Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (<i>estratto</i>)	626
71. D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche (<i>rinvio</i>)	632
72. D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (<i>rinvio</i>)	632
73. D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132 - Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>estratto</i>)	632

Consob e Banca d’Italia

74. D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216 - Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (<i>estratto</i>)	633
75. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (<i>estratto</i>)	635
76. Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (<i>rinvio</i>)	658

Autorità per l’energia elettrica ed il gas

77. Legge 14 novembre 1995, n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità	658
78. D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (<i>estratto</i>)	663
79. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Salva-Italia) (<i>estratto</i>)	664

Garante per la protezione dei dati personali

80. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (<i>estratto</i>)	664
81. D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (<i>estratto</i>)	670
82. D. L. 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 ottobre 2019, n. 107 - Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali	672

Autorità nazionale anticorruzione

83. D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (<i>estratto</i>)	673
84. Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Legge anticorruzione) (<i>estratto</i>)	674
85. L. 28 giugno 2012, n. 112 - Ratifica ed esecuzione della <i>Convenzione civile sulla corruzione</i> , fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999	683

86. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*rinvio*) 686
87. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (*estratto*) 686
88. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (*rinvio*) 688

Autorità di regolazione dei trasporti

89. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Salva-Italia) (*estratto*) 688

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

90. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private (*estratto*) 692
91. D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (*estratto*) 696

Altri organismi

92. Legge 12 giugno 1990, n. 146 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge (*estratto, rinvio*) 698
93. Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (*rinvio*) 701
94. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*rinvio*) 701
95. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (*estratto*) 701

SEZIONE VI: PUBBLICO IMPIEGO

CAPO I: Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Norme generali

96. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato 702
97. Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (STATUTO DEI LAVORATORI) (*rinvio*) 757
98. Legge 7 febbraio 1990, n. 19 - Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (*estratto*) 757
99. Legge 30 luglio 1990, n. 218 - Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (*estratto*) 758
100. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi 758
101. Legge 27 marzo 2001, n. 97 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 768
102. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (T.U. PUBBLICO IMPIEGO) 770
103. D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 830
104. D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO) (*estratto*) 843
105. D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (*rinvio*) 843
106. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 843
107. Legge 7 agosto 2015 n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (*estratto*) 847
108. D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 - Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni 850
109. Legge 19 giugno 2019, n. 56 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo 853
110. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ 2020 - FINANZIARIA) (*estratto*) 857

CAPO II: La dirigenza

111. D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (<i>estratto</i>)	858
112. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (T.U. PUBBLICO IMPIEGO) (<i>rinvio</i>)	862
113. LEGGE 15 luglio 2002, n. 145 - Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (<i>estratto</i>)	862
114. D.P.R. 23 aprile 2004 n. 108 - Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo	864
115. D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (<i>estratto</i>)	865
116. D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (<i>estratto</i>)	866
117. D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (<i>estratto</i>)	866
118. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190	867
119. D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (<i>estratto</i>)	873
120. Legge 7 agosto 2015 n. 124. - Delege al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (<i>estratto</i>)	874

CAPO III: Proroga degli organi

121. D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi	878
---	-----

PARTE TERZA: I CONTROLLI

1. Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (<i>rinvio</i>)	883
2. Legge 21 marzo 1958, n. 259 - Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria	883
3. Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (<i>estratto</i>)	886
4. Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (<i>rinvio</i>)	886
5. Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica (<i>estratto</i>)	886
6. Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti (<i>rinvio</i>)	887
7. D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni in legge 11 luglio 1995, n. 273 - Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (<i>estratto</i>)	887
8. D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59	887
9. D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (<i>rinvio</i>)	891
10. Legge 5 giugno 2003, n. 131 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (<i>rinvio</i>)	891
11. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2006) (<i>estratto</i>)	891
12. D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315 - Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.	892
13. Legge 4 marzo 2009, n. 15 - Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. (LEGGE BRUNETTA) (<i>estratto</i>)	893
14. D. lgs. 30 giugno 2011 n. 123 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196	894

15. Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (<i>rinvio</i>)	904
16. Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (<i>rinvio</i>)	904
17. D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (<i>estratto e rinvio</i>)	904
18. D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 - Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (<i>estratto</i>)	904
19. D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132 - Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>estratto</i>)	905

PARTE QUARTA: BENI PUBBLICI

1. Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (<i>estratto</i>)	909
2. Legge 16 giugno 1927, n. 1766 - Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751	909
3. Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (<i>estratto</i>)	914
4. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del codice civile (<i>rinvio</i>)	916
5. Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Codice della navigazione (<i>estratto</i>)	916
6. Legge 16 maggio 1970, n. 281 - Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (<i>estratto</i>)	920
7. Legge 17 maggio 1985, n. 210 - Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato» (<i>estratto</i>)	920
D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (<i>estratto</i>)	921
8. Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (<i>estratto</i>)	923
9. D. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (RIFORMA BASSANINI) (<i>estratto</i>)	925
10. D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410 - Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (<i>estratto</i>)	925
11. D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002, n. 112 - Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (<i>estratto</i>)	936
12. D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (<i>estratto</i>)	937
13. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (FINANZIARIA TRIENNALE) (<i>estratto</i>)	938
14. D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 14. - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (<i>estratto</i>)	939
15. D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (MILLEPROROGHE 2009) (<i>estratto</i>)	940
16. D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (FEDERALISMO DEMANIALE) (<i>estratto</i>)	941
17. Legge 12 novembre 2011 n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (<i>estratto</i>)	946
18. D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (DECRETO DEL FARE) (<i>estratto</i>)	947
19. D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (<i>rinvio</i>)	948

20. D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (*estratto*) 948

PARTE QUINTA: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

SEZIONE I: IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I: Principi generali dell'attività amministrativa

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 953
2. Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (*estratto*) 973
3. D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (*rinvio*) 974

CAPO II: Discipline speciali riguardanti singoli istituti del procedimento amministrativo

Conferenza di servizi ed accordi di programma

4. Legge 17 maggio 1985, n. 210 - Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato» (*estratto*) 974
5. Legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (*estratto*) 974
6. Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Interventi correttivi di finanza pubblica (*estratto*) 975
7. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*rinvio*) 976
8. D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche (*rinvio*) 976
9. D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*estratto*) 976

Nullità del provvedimento amministrativo

10. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (*rinvio*) 976
11. D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 - Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato (*estratto*) 976
12. D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in l. 15 luglio 1994, n. 444 - Disciplina della proroga degli organi amministrativi (*rinvio*) 976
13. Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (*rinvio*) 977
14. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (*rinvio*) 977

Norme in materia di annullamento

15. R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (*rinvio*) 977
16. Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (*rinvio*) 977
17. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*rinvio*) ... 977

CAPO III: Norme in materia di semplificazione e liberalizzazione

18. D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 - Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 977
19. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 - Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati 978
20. D.P.R. 31 luglio 1996, n. 468 - Regolamento riguardante integrazione della tabella A annessa al regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411 978
21. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (*estratto*) 980
22. Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (*estratto*) 986
23. D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (*estratto*) 988
24. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 - Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie

per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133	1002
25. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008	1004
26. D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (<i>estratto</i>)	1009
27. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (<i>estratto</i>)	1011
28. Legge 11 novembre 2011, n. 180 - Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (<i>estratto</i>)	1014
29. Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (<i>estratto</i>)	1017
30. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (SALVA-ITALIA) (<i>estratto</i>)	1018
31. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (LIBERALIZZAZIONI) (<i>estratto</i>)	1018
32. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 4 aprile 2012, n. 35 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (c.d. semplificazione 2012) (<i>estratto</i>)	1020
33. D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134 - Misure urgenti per la crescita del Paese. (DECRETO SVILUPPO) (DECRETO CRESCITA) (<i>estratto</i>)	1028
34. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (<i>estratto</i>)	1030
35. D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in l. 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (<i>estratto</i>)	1035
36. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114 - Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (<i>estratto e rinvio</i>)	1036
37. D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164 - Misure urgenti per la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (<i>estratto</i>)	1052
38. Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (<i>estratto</i>)	1055
39. D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 - Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (<i>estratto</i>)	1056
40. D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (<i>estratto</i>)	1057
41. D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO RILANCIO) (<i>rinvio</i>)	1058

CAPO IV: Accesso ai documenti amministrativi, trasparenza, pubblicità e informazione

42. D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (<i>estratto</i>)	1058
43. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (<i>rinvio</i>)	1059
44. Legge 7 giugno 2000, n. 150 - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni	1059
45. D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (<i>rinvio</i>)	1062
46. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi	1062
47. Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (<i>rinvio</i>)	1065
48. D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	1065
49. D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (<i>rinvio</i>)	1084

CAPO V: Documentazione amministrativa

50. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)	1085
--	------

51. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale	1105
52. D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 - Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico	1153
53. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 4 aprile 2012, n. 35. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (c.d. semplificazione 2012) (rinvio)	1157
54. D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Misure urgenti per la crescita del Paese (rinvio)	1157

SEZIONE II: CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

CAPO I: I contratti della pubblica amministrazione

56. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (estratto)	1158
57. D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (estratto)	1159
58. DIRETTIVA UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014, n. 23 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione	1159
59. DIRETTIVA UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014, n. 24 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE	1179
60. DIRETTIVA UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014, n. 25 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE	1240
61. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 marzo 2013 - Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto	1278
62. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (estratto e rinvio)	1279
63. LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11 - Delege al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	1280
64. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici	1288
65. D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (SBLOCCA CANTIERI) (estratto)	1428

CAPO II: Obbligazioni

66. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (rinvio)	1440
67. D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rinvio)	1440
68. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (CRESCITALIA) (LIBERALIZZAZIONI) (estratto)	1440
69. D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in Legge 6 giugno 2013, n. 64 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (estratto)	1442

SEZIONE III: SERVIZI PUBBLICI

CAPO I: Norme Generali

70. Legge 12 giugno 1990, n. 146 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge (estratto e rinvio)	1455
71. Legge 14 novembre 1995, n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (rinvio)	1459
72. D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 - Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (estratto)	1460
73. Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (estratto)	1465
74. D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche (estratto)	1476

75. D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112 - Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (*estratto*) 1476

Capo II: Servizi pubblici locali

76. D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59 1483
77. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*rinvio*) 1492
78. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (*rinvio*) 1492
79. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 - Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'art. 23 *bis*, comma 10, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 1492
80. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (*estratto*) 1495
81. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (*estratto*) 1502
- D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15 - Proroga di termini previsti da disposizione legislative (*estratto*) 1502
82. Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (*estratto*) 1503

PARTE VI: I PRINCIPALI SETTORI

SEZIONE I: CITTADINANZA

1. Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza 1507

SEZIONE II: COMUNICAZIONI

2. Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (*rinvio*) 1511
3. D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche 1511
4. D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (*estratto*) 1571
5. Legge 28 dicembre 2015, n. 220 - Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (*estratto*) 1589

SEZIONE III: PROFESSIONI

6. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (*rinvio*) 1591
8. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (CRESCITALIA) (LIBERALIZZAZIONI) (*estratto*) 1591
9. D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 1592
10. Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate 1596

SEZIONE IV: SANITÀ

11. Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (T.U. LEGGI SANITARIE) (*estratto*) 1599
12. Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale (*estratto*) 1617
13. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (*estratto*) 1638
14. D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189 - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (DECRETO SANITA' - DECRETO BALDUZZI) (*estratto*) 1679
15. D. lgs. 4 agosto 2016, n. 171 - Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria 1680
16. Legge 8 marzo 2017, n. 24 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (LEGGE GELLI - BIANCO) (*estratto*) 1684
17. D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119. - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci 1686
18. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO SVILUPPO BIS) (*estratto*) 1691

SEZIONE V: SICUREZZA

CAPO I: Pubblica sicurezza

19. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (<i>estratto</i>)	1696
20. Legge 18 aprile 1975, n. 110 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (<i>estratto</i>)	1702
21. Legge 1° aprile 1981, n. 121 - Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (<i>estratto</i>)	1704
22. Legge 3 agosto 1988, n. 327 - Norme in materia di misure di prevenzione personali (<i>estratto</i>)	1706
23. Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (<i>estratto</i>)	1706
24. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (<i>estratto</i>)	1709
25. D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1991, n. 203 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (<i>estratto</i>)	1712
26. D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (<i>estratto</i>)	1714
27. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (<i>rinvio</i>)	1714
28. D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, in Legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (<i>estratto</i>)	1714
29. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (<i>estratto</i>)	1715
30. D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 - Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (<i>estratto</i>)	1717
31. D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (<i>estratto</i>)	1723
32. D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 novembre 2019, n. 133 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (<i>estratto</i>)	1730

CAPO II: Legislazione antimafia

33. D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (CODICE ANTIMAFIA) (<i>estratto</i>)	1736
--	------

CAPO III: Stranieri e immigrazione

34. D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (T.U. IMMIGRAZIONE - TURCO NAPOLITANO) (<i>estratto</i>)	1747
35. D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare (T.U. CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO CITTADINI U.E.) (<i>estratto</i>)	1775
36. D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 - Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (<i>estratto</i>)	1780
37. D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (<i>estratto</i>)	1787
38. D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 - Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (<i>estratto</i>)	1795
39. D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO RILANCIO) (<i>rinvio</i>)	1807

CAPO IV: Protezione civile

40. D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile (<i>estratto</i>)	1807
--	------

PARTE VII: SANZIONI AMMINISTRATIVE

- | | |
|--|------|
| 1. Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale (<i>rinvio</i>) | 1825 |
| 2. D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada (<i>rinvio</i>) | 1825 |
| 3. D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (<i>rinvio</i>) | 1825 |
| 4. D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (<i>rinvio</i>) | 1825 |

PARTE VIII: ELEZIONI

- | | |
|---|------|
| 1. D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (T.U. ELEZIONI COMUNALI) | 1829 |
| 2. Legge 20 luglio 2004, n. 215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (CONFLITTI DI INTERESSI) (<i>rinvio</i>) | 1852 |
| 3. D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 | 1852 |

PARTE IX: LA RESPONSABILITÀ**SEZIONE I: LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A.****Per danni da comportamenti materiali**

- | | |
|--|------|
| 1. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (<i>rinvio</i>) | 1861 |
| 2. Legge 25 gennaio 1983, n. 23 - Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 | 1861 |
| 3. Legge 25 febbraio 1992, n. 210 - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati | 1861 |
| 4. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria | 1864 |

Per danni da attività amministrativa illegittima

- | | |
|---|------|
| 5. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (<i>rinvio</i>) | 1865 |
| 6. Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (<i>rinvio</i>) | 1865 |
| 7. Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (<i>rinvio</i>) | 1865 |
| 8. Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (BASSANINI) (<i>estratto</i>) | 1865 |
| 9. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59 (<i>rinvio</i>) | 1865 |
| 10. D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO) (<i>rinvio</i>) | 1866 |
| 11. D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (DECRETO DEL FARE) (<i>estratto</i>) | 1866 |

Per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

- | | |
|--|------|
| 12. Legge 13 aprile 1988, n. 117 - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. (RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI) | 1867 |
| 13. Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile (PINTO - RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO) | 1871 |

Indennizzi

- | | |
|---|------|
| 14. Legge 20 ottobre 1990, n. 302 - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata | 1876 |
|---|------|

SEZIONE II: LA RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICO

- | | |
|---|------|
| 15. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (<i>rinvio</i>) | 1879 |
|---|------|

16. Legge 31 dicembre 1962, n. 1833 - Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni	1879
17. Legge 11 luglio 1980, n. 312 - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (<i>estratto</i>)	1880
18. Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (<i>rinvio</i>)	1880
19. D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (<i>estratto</i>)	1880
20. D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (<i>rinvio</i>)	1880

PARTE X: GOVERNO DEL TERRITORIO

SEZIONE I: BENI CULTURALI E PAESAGGIO

1. D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGIO)	1883
2. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (SEMPLIFICAZIONE 2012) (<i>estratto</i>)	1931
3. D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (<i>rinvio</i>)	1931
4. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (<i>estratto</i>)	1931
5. Legge 1 ottobre 2020, n. 133 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005	1934

SEZIONE II: AMBIENTE

6. Legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale	1939
7. Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette (<i>estratto</i>)	1945
8. D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente	1952
9. LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO)	1957
10. D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	1962
11. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (CODICE DELL'AMBIENTE) (<i>estratto</i>)	1965
12. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (SEMPLIFICAZIONE 2012) (<i>rinvio</i>)	2158
13. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35	2158
14. LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (GREEN ECONOMY) (<i>estratto</i>)	2162
15. L. 28 giugno 2016, n. 132 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	2162

SEZIONE III: URBANISTICA E EDILIZIA

16. Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Legge urbanistica	2169
17. Legge 18 aprile 1962, n. 167 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (<i>estratto</i>)	2180
18. Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (<i>estratto</i>)	2183
19. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (TRASFERIMENTO FUNZIONI A REGIONI ED ENTI LOCALI) (<i>estratto</i>)	2183
20. Legge 5 agosto 1978, n. 457 - Norme per l'edilizia residenziale (<i>estratto</i>)	2184
21. Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie (<i>estratto</i>)	2186
22. Legge 24 marzo 1989, n. 122 - Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane	

maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (TOGNOLI) (<i>estratto</i>)	2195
23. Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - Norme per l'edilizia residenziale pubblica (<i>estratto</i>)	2196
24. Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (<i>estratto</i>)	2197
25. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (<i>estratto</i>)	2200
26. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (<i>rinvio</i>)	2200
27. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (T.U. EDILIZIA)	2201
28. D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (<i>estratto</i>)	2246
29. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (<i>estratto</i>)	2251
30. D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134. - Misure urgenti per la crescita del Paese (<i>estratto</i>)	2255

SEZIONE IV: ESPROPRIAZIONI E REQUISIZIONI

31. D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (<i>estratto</i>)	2257
32. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)	2257
33. D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare (<i>estratto</i>)	2280
34. D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO CURA ITALIA) (<i>estratto</i>)	2284

PARTE XI: GIUSTIZIA

SEZIONE I: GIUSTIZIA ORDINARIA

1. Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Legge sul contenzioso amministrativo (All. E)	2289
2. Legge 7 ottobre 1969, n. 742 - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale	2290
3. Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (<i>rinvio</i>)	2291
4. D.L. 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, in l. 22 luglio 1994, n. 460 - Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle forze armate e della Guardia di finanza (<i>estratto</i>)	2291
5. D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30 - Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (<i>estratto</i>)	2292
6. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (<i>rinvio</i>)	2293
7. Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile (PINTO) (<i>rinvio</i>)	2293
8. D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (<i>estratto</i>)	2293
9. D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (<i>estratto</i>)	2293

SEZIONE II: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I: Norme generali sull'ordinamento della giustizia amministrativa e Codice del processo amministrativo

10. R.D. 17 agosto 1907, n. 642 - Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato	2296
11. R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 - Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato	2305
12. L. 6 dicembre 1971, n. 1034 - Istituzione dei tribunali amministrativi regionali	2312
13. L. 27 aprile 1982, n. 186 - Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali	2323
14. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59 (<i>estratto</i>)	2334
15. L. 21 luglio 2000, n. 205 - Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (<i>estratto</i>)	2335

16. D.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato	2337
17. L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (<i>estratto</i>)	2339
18. D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO)	2340
19. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (<i>rinvio</i>)	2379
20. D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico	2380
21. DECRETO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 22 maggio 2020 - Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti	2380
22. D.L. 31 agosto 2016, n. 168 - convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 2016, n. 197 - Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (<i>estratto</i>)	2395
23. D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO CURA ITALIA) (<i>estratto</i>)	2397
24. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (<i>estratto</i>)	2397

CAPO II: *Class action* e altre ipotesi di giurisdizione esclusiva

25. D.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 - Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici	2399
26. Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (<i>rinvio</i>)	2401
27. Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (<i>rinvio</i>)	2401
28. Legge 14 novembre 1995, n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (<i>rinvio</i>)	2401
29. Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (<i>rinvio</i>)	2401
30. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (<i>rinvio</i>)	2401
31. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A) (<i>rinvio</i>)	2401
32. D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche (<i>rinvio</i>)	2401
33. D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280 - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (<i>rinvio</i>)	2401
34. D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (Testo A) (<i>estratto</i>)	2401
35. D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (<i>estratto</i>)	2402
36. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale (<i>rinvio</i>)	2402
37. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (<i>rinvio</i>)	2402

CAPO III: Norme sulla competenza territoriale

Tar Lazio

38. Legge 24 marzo 1958, n. 195 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (<i>estratto</i>)	2402
39. Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (<i>rinvio</i>)	2403
40. D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (<i>estratto</i>)	2403
41. D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474 - Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (<i>estratto</i>)	2403
42. Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (<i>rinvio</i>)	2404
43. D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche (<i>rinvio</i>)	2404
44. D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (<i>estratto</i>)	2404
45. D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo	

e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (<i>estratto</i>)	2405
---	------

Tar Lombardia

46. Legge 14 novembre 1995, n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (<i>rinvio</i>)	2405
---	------

Tar Trento e sezione staccata di Bolzano

47. D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano (<i>estratto</i>)	2405
---	------

SEZIONE III: LE ALTRE GIURISDIZIONI**CAPO I: Giustizia contabile**

48. Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti	2407
49. D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti	2419
50. Legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti	2424
51. D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (<i>estratto</i>)	2427
52. Legge 4 marzo 2009, n. 15 - Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. (LEGGE BRUNETTA) (<i>rinvio</i>)	2427
53. D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (<i>estratto</i>)	2427
54. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (<i>estratto</i>)	2430
55. D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 dicembre 2013, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (<i>estratto</i>)	2431
56. Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (<i>estratto</i>)	2431
57. D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE)	2433
58. D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 - Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (<i>estratto</i>)	2476

CAPO II: Giustizia tributaria

59. D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 - Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (<i>estratto</i>)	2477
60. D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413	2487
61. Legge 27 luglio 2017, n. 112 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (STATUTO DIRITTI DEI CONTRIBUENTI)	2507

CAPO III: Giustizia sportiva

62. Legge 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti	2513
63. D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 - Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59	2517
64. D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280. - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (SALVACALCIO)	2523
65. L. 8 agosto 2019, n. 86 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (<i>estratto</i>)	2524

CAPO IV: Tribunali delle acque

66. Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (<i>estratto</i>)	2527
--	------

SEZIONE IV: RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, SPESE DI GIUSTIZIA E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

67. R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (<i>estratto</i>)	2529
68. Legge 25 marzo 1958, n. 260 - Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato	2531
69. Legge 3 aprile 1979, n. 103 - Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato	2532
70. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) (<i>estratto</i>)	2538
71. D.lgs. 27 maggio 2005, n. 116 - Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie	2545
72. D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 - Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (<i>estratto</i>)	2547

SEZIONE V: I RICORSI AMMINISTRATIVI

73. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi	2548
--	------

PARTE XII: LA LEGISLAZIONE DELL'EMERGENZA

1. D.L. 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (<i>estratto</i>)	2553
2. D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<i>estratto</i>)	2554
3. D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<i>estratto</i>)	2559
4. D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (<i>estratto</i>)	2563
5. D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 (<i>estratto</i>)	2563
6. D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<i>estratto</i>)	2564
7. D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio) (<i>estratto</i>)	2566
8. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto Semplificazioni) (<i>estratto</i>)	2577
9. D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (DECRETO AGOSTO) (<i>estratto</i>)	2587
10. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori) (<i>estratto</i>)	2589

SEZIONE I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

L. 7 agosto 1990, n. 241¹

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

CAPO I PRINCIPI

1. Principi generali dell'attività amministrativa¹.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario².

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente³.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge⁴.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.⁵

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 1, comma 37, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera 0a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Conclusione del procedimento^{1,2}

1. Ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un

provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo³.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. .

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza⁴.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione⁵.

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo⁶.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevi-

mento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti⁷.

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni⁸.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento [nei termini] costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente⁹.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria^{10,11}.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario¹².

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'or-

gano di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica¹³.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti [di cui all'articolo 2] e quello effettivamente impiegato^{14,15}.

(1) Articolo modificato dagli articoli 2 e 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Vedi inoltre l'articolo 7, comma 3, della legge 69/2009 medesima.

(2) Per l'attuazione del presente articolo, vedi il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142, il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 144, il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, la Deliberazione 4 novembre 2010, n. 3 e il D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

(4) Per l'attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275. Per il regolamento recante attuazione del presente comma, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza, vedi il D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147. Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n. 178. Per il regolamento di attuazione del presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214.

(5) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109. Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58. Per il regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24.

(6) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(7) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(8) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), n. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(9) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(10) Comma inizialmente inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successivamente modificato dall'articolo 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

(11) Per il regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi del presente comma, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, vedi il D.P.C.M. 6 giugno 2015, n. 184.

(12) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(13) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(14) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

(15) Per l'attuazione del presente articolo vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 e il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n. 178.

2 bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento¹

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosseranza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento².

[2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.]³

(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69

(2) Comma inserito dall'articolo 28, comma 9, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

3. Motivazione del provvedimento¹

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

3 bis. Uso della telematica¹

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati² (A).

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare AGEA 4 novembre 2009, n. 49; Circolare AGEA 27 aprile 2009, n.25.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4. Unità organizzativa responsabile del procedimento^{1,2,3}

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Vedi, anche, il D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303.

(3) Per il regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi del presente articolo, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, vedi il D.P.C.M. 6 giugno 2015, n. 184.

5. Responsabile del procedimento¹

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse².

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

6. Compiti del responsabile del procedimento¹

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istrut-

toria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale².

(1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Lettera modificata dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il **testo originario** era il seguente: *e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.*

6 bis. Conflitto di interessi¹.

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

7. Comunicazione di avvio del procedimento¹

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari².

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, di cui al disposto del presente articolo, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento¹

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento²;
- bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione³;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza⁴;

d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge⁵;

d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)⁶.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera d), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(3) Lettera inserita dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(4) Lettera inserita dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(5) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), n. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(6) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), n. 3), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

9. Intervento nel procedimento¹

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

10. Diritti dei partecipanti al procedimento¹

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

10 bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza¹

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo

la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione².

- (1) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
 (2) Comma modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge 1 novembre 2011, n. 180, e successivamente dall'articolo 12, comma 1, lettera e), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento¹

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero [, nei casi previsti dalla legge,] in sostituzione di questo².

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati³.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3⁴.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento⁵.

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente arti-

colo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]^{6,7}

- (1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
 (2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
 (3) Comma aggiunto dall'articolo 3-quinquies, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
 (4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 47, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
 (5) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
 (6) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
 (7) Il testo originario dell'articolo era il seguente: 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici^{1,2}

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione [ed alla pubblicazione] da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi³.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

- (1) Rubrica apposta dall'articolo 21, comma 1, lettera n), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
 (2) Vedi l'articolo 10, comma 2-quater e 2-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21.
 (3) Comma modificato dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

13. Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione¹

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e

successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni¹.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 45. Il **testo originario** era il seguente: *2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.*

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

14. Conferenze di servizi¹

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti².

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito

delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.³

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

(1) Articolo modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2, comma 28, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, e 21, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'articolo 49, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Da ultimo, articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. Anteriormente l'articolo così disponeva:

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta all'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. [Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

(2) In riferimento alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 13, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni, della legge 11 settembre 2020, n. 120.

(3) Comma sostituito dall'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

14 bis. Conferenza semplificata¹

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni

lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente modificato dagli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione vedi quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto. Anteriormente a detta ultima modifica la norma disponeva:

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

14 ter. Conferenza simultanea¹

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante

la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonchè l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera r), e 10, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'articolo 49, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dagli articoli 4, comma 1, e 25, comma 1, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. Da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione vedi quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto. Anteriormente a detta ultima modifica la norma disponeva:

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova

data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgono atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 apr-

le 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.

[9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.]

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

14 quater. Decisione della conferenza di servizi¹

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi

decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente modificato dagli articoli 21, comma 1, lettera s) e 11, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 49, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall'articolo 33-octies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, dall'articolo 25, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. Da ultimo, articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione vedi quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto. Anteriormente a detta ultima modifica l'articolo così disponeva:

*1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

(2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.)

3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunicare a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con

la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

(3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.)

(3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.)

(3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.)

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.)

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303'.

14 quinquies. Rimedi per le amministrazioni dissenzienti¹

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la parte-

cupazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione vedi quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto. Anteriormente l'articolo così disponeva:

"1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge".

15. Accordi fra pubbliche amministrazioni¹

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3².

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.». Dall'attuazione della pre-

sente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente³.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(3) Comma inserito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 5, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

16. Attività consultiva^{1,2}

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta³.

2. [In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.] In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere [facoltativo] o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma⁴.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini⁵.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate⁶.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici⁷.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni⁸.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) A norma dell'articolo 2, comma 5, del O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361, in deroga a quanto disposto dal presente articolo, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi si intendono indogerabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

- (3) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- (4) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e, da ultimo, modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
- (5) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- (6) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- (7) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- (8) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

17. Valutazioni tecniche¹

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera v), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

17 bis. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici^{1,2}

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla

osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini³.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.⁴

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

- (1) Articolo inserito dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124.
 (2) Rubrica modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera g), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
 (3) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera g), nn. 2) e 3), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
 (4) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera g), n. 4), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

18. Autocertificazione¹

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. [Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.]²

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'ammini-

strazione precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti³.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159⁴.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera z), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007 n. 157, e successivamente dall'articolo 12, comma 1, lettera h), n. 1), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(3) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 6-octies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(4) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera h), n. 2), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

18 bis. Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni¹

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del Dlgs. 30 giugno 2016, n. 126.

19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia^{1,2}

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commer-

ciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione³.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente⁴.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, [disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e] prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non

veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata^{5,6}.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies⁷.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58⁸

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]⁹

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali¹⁰.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104¹¹.

(1) Articolo modificato dall'articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 21, comma 1, lettera aa), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 dall'articolo 9, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'articolo 85, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e da ultimo sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(2) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'articolo 5, comma 2, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

(3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), numero

2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, dall' articolo 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

(4) Comma modificato dall' articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), del Dlgs. 30 giugno 2016, n. 126.

(5) A norma dell' articolo 1, comma 9, dell'O.P.C.M. 26 febbraio 2011, n. 3926, il termine di 60 giorni di cui al pres(4)ente comma, primo periodo è ridotto a 15 giorni.

(6) Comma modificato dall'articolo dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, successivamente, sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e ancora modificato dall' articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), del Dlgs. 30 giugno 2016, n. 126.

(7) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; dall'articolo 19-bis, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1-quinques, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125.

(9) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(11) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138

19 bis. Concentrazione dei regimi amministrativi¹

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 2, lettera c) del Dlgs. 30 giugno 2016, n. 126.

20. Silenzio assenso^{1,2,3}

1. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione

competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all' articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato¹.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti².

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis³.

[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]⁷

dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato⁵.

[2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.]³

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20⁴.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti⁵.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lett. cc), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge 7 agosto 2015, n. 124.

(3) Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 2) della Legge 7 agosto 2015, n. 124.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 6-nonies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del Dlgs. 30 giugno 2016, n. 126.

CAPO IV-BIS

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

REVOCA E RECESSO¹

(1) Capo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(1) Articolo modificato dall'articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, dall'articolo 21, comma 1, lettera bb), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 6-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(2) Per la disciplina dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 vedi l'articolo 3, comma 6 sexies del medesimo decreto-legge.

(3) A norma dell'articolo 8-bis, comma 1, del D.L. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, in relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo, sono esclusi i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(4) Comma modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera d), del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

(5) Comma modificato dall'articolo 9, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, dall'articolo 54, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

(6) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1-sexies, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

21. Disposizioni sanzionatorie¹

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il

21 bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati¹

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

21 ter. Esecutorietà¹

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.

Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

21 quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento¹

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies².

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge 7 agosto 2015, n. 124.

21 quinquies. Revoca del provvedimento¹

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. [Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]²

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico³.

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte

dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.]⁴

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, numero 14, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e, successivamente, dall'articolo 25, comma 1, lettera b-ter, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. Il testo previgente era il seguente: 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. [Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]

(3) Comma inserito dall'articolo 13, comma 8-duodevices, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

(4) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente abrogato dall'articolo 62, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

21 sexies. Recesso dai contratti¹

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

21 septies. Nullità del provvedimento¹

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]²

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, numero 14, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

21 octies. Annullabilità del provvedimento¹

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere

diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis².

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

21 nonies. Annullamento d'ufficio¹

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo².

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445³.

(1) Articolo inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b-quater), numeri 1) e 2) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1) della Legge 7 agosto 2015, n. 124. Il **testo vigente** era il seguente: 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 2) della Legge 7 agosto 2015, n. 124.

21 decies. Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali¹

1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione precedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione

degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione precedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera i-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

22. Definizioni e principi in materia di accesso¹

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocopiatografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza².

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di

accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell' articolo 43 , comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dall'articolo 23 della legge 15/2005 medesima. Vedi anche il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Nella **precedente formulazione** l'articolo disponeva:

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocopiatrice, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. Per la sospensione delle attività di cui al presente articolo, vedi art. 67, comma 3, D.L. 17 maggio 2020, n.18, convertito, con modificazioni, della legge 14 aprile 2020, n. 27.

(2) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

23. Ambito di applicazione del diritto di accesso^{1,2}

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265. Il **testo originario** era il seguente: 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

(2) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera dd), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

24. Esclusione dal diritto di accesso¹

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei docu-

menti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1².

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (A).

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale³.

(1) Articolo modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 13 febbraio 2001, n. 45; dall'articolo 176, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 11

- febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima legge.
- (2) Per il regolamento recante l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del presente comma, vedi il D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143.
- (3) Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi il Comunicato 24 aprile 2008.
- (4) Il **testo originario** era il seguente:
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
 - a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
 - b) la politica monetaria e valutaria;
 - c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
 - d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi¹

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia sta-

to istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione².

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo³.

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.]⁴

[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.]^{5,6}

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera ee), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente sostituito, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 3, comma 2, lettera c), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

- (5) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, numero 14), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
- (6) Il **testo originario** era il seguente:
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.
 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
 4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
 6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

26. Obbligo di pubblicazione¹

[1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.]²

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

(1) Rubrica inserita dall'articolo 21, comma 1, lett. ff), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma abrogato dall'articolo 53, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi¹

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in

materie giuridiche [e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici]. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400(2).

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza³.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.]⁴

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

[7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.]^{5,6,7}

(1) Articolo sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Comma modificato dall'articolo 47 bis, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) 3) e 4) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Comma inserito dall'articolo 47 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

(4) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. Vedi le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 2 del medesimo D.P.R. 157/2007.

(5) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(6) A norma dell'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la Commissione di cui al presente articolo, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

(7) Vedi anche l'articolo 47 bis, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio¹

1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approva-

to con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Segreto d’ufficio). - 1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento”.

(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lett. gg), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

29. Ambito di applicazione della legge¹

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche².

2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuare un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti³.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano⁴.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela⁵.

2-quinq. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legi-

slazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione⁶.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza prevista dall’articolo 22 della medesima legge.

(2) Comma sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successivamente modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera l), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69, successivamente modificato dall’articolo 49, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dall’articolo 3, comma 3, lettera f) del Digs. 30 giugno 2016, n. 126.

(5) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(6) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

30. Atti di notorietà¹

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

(1) Rubrica inserita dall’articolo 21, comma 1, lett. hh), della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

31. [1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 24.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.]¹

(1) Articolo abrogato dall’articolo 20, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

L. 11 febbraio 2005, n.15¹ - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa (estratto).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. del 21 febbraio 2005, n. 42

22. 1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.

23. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Com-

A

ABROGAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO (V. ANNULLAMENTO D'UFFICIO)**ABUSI EDILIZI (V. ANCHE ATTIVITÀ EDILIZIA; ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ; AGIBILITÀ)**

- condono edilizio: art.32 d.l. n. 269/03; art.5 d.l. n. 168/04; l. n. 47/1985; l. n. 724/94; l. n. 662/96;
- testo unico in materia edilizia d.P.R. 380/2001
 - accertamento di conformità, art. 36 d.P.R. 380/2001
 - accesso alle informazioni in possesso dell'amministrazione comunale e provinciale, art. 10, comma 2, d. P.R. 380/2001
 - acquisizione di diritto al patrimonio del comune delle aree lottizzate trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di sospensione, art. 31, comma 8, d.P.R. 380/2001
 - acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, del bene o dell'area su cui sono stati eseguiti interventi in assenza di permesso, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, art. 31, comma 3, d.D.R. 380/2001
 - applicazione agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non applicazione comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni ed ai testamenti nonché agli atti aventi ad oggetto diritti reali di garanzia e servitù, art. 30, comma 10, d.P.R. 380/2001
 - approvazione dei frazionamenti catastali dei terreni mediante copia, da inserire in allegato, del tipo di frazionamento depositato presso il comune, art. 30, comma 5, d.P.R. 380/2001
 - accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire quale titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
 - accertamento di conformità, art. 36 d. P.R. 380/2001
 - adozioni di provvedimenti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione penale in caso d'inerzia, protattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27, ovvero protattasi oltre il termine stabilito da comma 3 del medesimo art. 27, art. 31, comma 8, d. P.R. 380/2001
- annullamento del permesso di costruire da parte della Regione, art. 40, d. P.R. 380/2001
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato, art. 21, comma 1, lett. b) d. P.R. 380/2001
- aziende erogatrici di servizi pubblici, art. 48, d. P.R. 380/2001
- azione penale (norme relative all'-), art. 45 d. P.R. 380/2001
- calcolo dell'oblazione con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso, art. 36, comma 2, d. P.R. 380/2001
- competenza del presidente della giunta regionale per la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli artt. 52 e 58, art. 100 d. P.R. 380/2001
- demolizione di opere costruite in zone sismiche, art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001
- demolizione dell'opera acquisita gratuitamente con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, a spese dei responsabili dell'abuso, art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
- demolizione di opere abusive, artt.107 e 109, d.l.s. 267/2000; art. 41 d.P.R. 380/2001
- demolizione di opere abusive eseguite su terreni sottoposti al vincolo di inedificabilità oggetto di acquisizione gratuita a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo e ripristino dello stato dei luoghi, art. 31, comma 6, d.P.R. 380/2001
- determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato, art. 32 d.P.R. 380/2001
- interventi abusivi realizzati sui suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, art. 35 d.P.R. 380/2001
- interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, art. 33 d.P.R. 380/2001
- interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali, artt. 107 e 109 d.l.s. 267/2000, art. 31 d.P.R. 380/2001
- interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità, art. 37, d.P.R. 380/2001
- interventi eseguiti in base a permesso annullato, art. 38, d.P.R. 380/2001
- interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, art. 34 d.P.R. 380/2001
- lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, artt.107 e 109, d.l.s. 267/2000, art. 30, d.P.R. 380/2001
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizie del progetto approvato ovvero

- della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, art. 32, comma 1, lett. c), d. P.R. 380/2001
- motivazione sulla richiesta di permesso in sanatoria da presentare entro sesanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata, art. 36, comma 3, d. P.R. 380/2001
 - mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, art. 32, comma 1, lett. a) d. P.R. 380/2001
 - mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, art. 32, comma 1, lett. d) d. P.R. 380/2001
 - nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, art. 46 d. P.R. 380/2001
 - nullità degli atti relativi a lotti di terreno per i quali sia stato emesso provvedimento di sospensione e impossibilità di stipula degli stessi atti dopo la trascrizione della sospensione e prima della sua eventuale cancellazione, art. 30, comma 9, d.P.R.380/2001
 - nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione, di diritti reali relativi a terreni ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, art. 30, comma 2, d.P.R.380/2001
 - possibilità di ottenere il permesso in sanatoria, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001
 - provvedimento di sospensione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001
 - pubblicità dei atti amministrativi comunali e provinciali, art. 10, d. P.R. 380/2001
 - pubblicazione mensile, mediante affissione nell'albo comunale, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, e trasmissione dei dati all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, art. 31, comma 7, d.P.R. 380/2001
 - recupero delle somme erogate per l'esecuzione di lavori di demolizione in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione, art. 102, comma 2, d. P.R. 380/2001
 - restituzione in pristino a cura e spese del responsabile, art. 37 comma 2, d. P.R. 380/2001
 - rilascio del certificato di destinazione urbanistica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda, art. 30, comma 3. d.P.R. 380/2001
 - rilascio del permesso in sanatoria subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, art. 36, comma 2, d. P.R. 380/2001
 - rimozione o demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
 - rimozione o demolizione degli interventi e delle opere di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, art. 33, comma 1, d. P.R. 380/2001
 - ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione, art. 42 d.P.R. 380/2001
 - riscossione, art. 43 d. P.R. 380/2001
 - sanzione pecuniaria in assenza della denuncia di inizio attività, o in difformità da essa, art. 37, comma 1.d.P.R. 380/2001
 - sanzioni a carico dei notai, art. 47 d. P.R. 380/2001
 - sanzioni per gli abusi edilizi, artt. 30-48, d.P.R. 380/2001
 - sanzioni penali, art. 44. d.P.R. 380/2001
 - sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione, art. 39 d. P.R. 380/2001
 - sostituzione del certificato di destinazione urbanistica con una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, in caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, art. 30, comma 4, d.P.R. 380/2001
 - trasmissione di una copia dell'atto avente per oggetto il trasferimento di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati, art. 30, comma 6, d.P.R. 380/2001
 - totale difformità dal permesso per gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, art. 32, comma 3, d. P.R. 380/2001
 - variazioni non essenziali che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, art. 32, comma 2, d. P.R. 380/2001
 - violazione delle norme vigenti in materia di edilizia urbanistica, quando non attenga a fatti procedurali, art. 32, comma 1, lett. e), d. P.R. 380/2001

ABUSO DEL DIRITTO

- art. 17 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- art. 54 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

- art. 9 l. 192/1998

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ (V. ANCHE ATTIVITÀ EDILIZIA; ABUSI EDILIZI; AGIBILITÀ)

- accertamento di conformità, art.36 d.P.R. 380/2001

ACCESSO AGLI ATTI. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (V. ANCHE TRASPARENZA)

- accessibilità e tutela dei dati personali, art. 7, d.l.s. 196/2003
- accesso agli elenchi dei contribuenti, art. 42, d.l. 112/2008
- accesso ai documenti, art. 42 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- accesso agli atti delle Autorità indipendenti, art. 23 l. n. 241/1990; art.13 d.P.R.n.217/1998; art.10, d.l.s. n. 267/00
- accesso ai documenti delle investigazioni difensive, art.391-*quater* c.p.p.
- accesso ai dati elaborati per fini statistici, art. 24, l. 400/1988
- accesso e attività di diritto privato della p.a., art. 22, comma 1, lett. d) ed e), art. 23 l. n. 241/1990
- accesso e riservatezza: art. 24, comma 7, l. n. 241/1990; dati sensibili: art. 59 d.l.s. n. 196/2003; dati sensibilissimi: art. 60 d.l.s. n. 196/2003; reg. UE n. 679/ 2016
- accesso civico, art. 5 - 5-bis. d.l.s. 33/2013
 - previsione che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporti il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, art. 5, comma 1, d.l.s, 33/2013
 - esclusioni e limiti, art. 5 bis, d.l.s. 33/2013
- accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni, art. 60 d.P.R. 445/2000
- accesso esterno, art. 59, d.P.R. 445/2000
- accesso alle informazioni pubblicate nei siti, art. 9, d.l.s. 33/2013
- accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, art. 5-ter, d. l.s. 33/2013
- accesso in materia ambientale su semplice richiesta senza dichiarazione del proprio interesse, art. 3, d.l.s. n. 195/2005; art. 3-*sexies*, d.l.s. 152/2006, art. 40. d. l.s. 33/2013; (per i limiti in materia militare e di requisizioni, v. art. 368 d.l.s. n. 66/2010)
 - accesso informale e formale, artt. 5 e 6. d.P.R. n.184/2006
 - accesso nel settore delle assicurazioni, art.146 d.l.s. n. 209/2005
 - accesso per via telematica, art.13, d.P.R. n. 184/2006
 - adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse, art. 5, comma 2, lett.d) d.P.R. 380/2001
 - controinteressati, art. 3, d.P.R. n. 184/2006
 - decreto trasparenza, v. modifiche apportate al d.l. gs. 33/2013
 - definizioni e principi in materia di accesso, art. 22, l. n. 241/90
 - diniego e differimento dell'accesso, art. 9, d.P.R. n. 184/2006
 - diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, art. 3 *sexties*, d.l.s. 152/2006
 - documenti accessibili, art. 22 comma 1, lett. d), l. n. 241/1990; art. 10 d.l.s. n. 267/2000; art. 2, d.P.R. n.184/2006
 - esclusione dal diritto di accesso, art. 24, l. n. 241/90
 - esibizione dei documenti richiesti nelle controversie relative all'accesso, art. 25, comma 6, l. n. 241/90
 - funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema, art. 58, d.P.R. 445/2000
 - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie in materia di accesso, art. 25, comma 5 l. n. 241/90
 - limiti all'esercizio del diritto di accesso, art. 24 l. n. 241/1990; art. 10, d.P.R. n. 184/2006
 - accesso e privacy, art. 24, l. n. 241/1990, e artt. 59 e 60, d.l.s. n. 196/03
 - accesso e dati sensibilissimi, art. 60, d.l.s. n. 196/03
 - accesso e pareri legali - segreto professionale, artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.
 - natura giuridica, artt. 22, comma 2 e 25, comma 5, l. n. 241/1990
 - predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, qlle informazioni sugli adempimenti necessari per lo sviluppo delle procedure previste, art. 5, comma 2, lett.b), d.P.R. 380/2004
 - principio di trasparenza, art.97 Cost.; artt.1, comma 1, 22, comma 2, 25 e 26 l. n. 241/1990; art. 10, d.l.s. n. 267/2000
 - rappresentanza delle parti nei giudici in materia di accesso, art. 25, omma 5 bis, l. n. 241/90
 - regolamenti in materia di accesso ai documenti amministrativi, d.P.R. n. 184/2006
 - responsabilità derivante dalla violazione degli

- obblighi di pubblicazione e accesso civico, art. 46 d.l.s. 33/2013
- riordino della disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della p.a. d.l.s. 33/2013
- rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, art. 116, d.l.s. 104/2010
- segreto di ufficio e accesso
 - segreto d'ufficio e Banca d'Italia, art. 7d. l.s. 385/1993; art. 4, d. l.s. n. 58/1998
 - segreto d'ufficio e Consob, art. 4, d. l.s. n. 58/1998
 - segreto professionale e attività degli enti creditizi, art. 53 Direttiva UE n. 36/2013; art. 27, Reg. UE n. 1024/2013
- termine di decadenza, art. 25, comma 5, l. n. 241/1990
- titolarità - attualità dell'interesse, art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990; situazione giuridicamente tutelata, art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990; inammissibilità controllo generalizzato operato p.a.: art. 24, comma 3, l. n. 241/1990; accesso e interessi diffusi: art. 4, d.P.R. n. 184/2006
- tutela giurisdizionale, art. 25 l. n. 241/1990
 - giurisdizione esclusiva del g.a., art. 25, comma 5, l. n. 241/1990; art. 133 cod.proc.amm.
 - legittimazione a ricorrere - richiedente art. 24, comma 4 l. n. 241/1990, controinteressato: artt. 22, comma 1, lett. c) e 25, comma 5, l. n. 241/1990; art. 3, d.P.R. n. 184/2006
 - ordine di esibizione del giudice, art. 25, comma 6, l. n. 241/1990
 - possibilità di stare in giudizio senza difensore, art. 25, comma 5-bis, l. n. 241/1990
 - ricorso in pendenza di giudizio, art. 25, comma 5, l. n. 241/1990; art. 116 cod. proc. amm.
 - termine di decadenza, art. 25, comma 5, l. n. 241/1990
- tutela in via amministrativa - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, art. 23 l. n. 241/1990; artt. 11 e 12, d.P.R. n. 184/2006; ricorso al difensore civico, art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

ACCORDI

- accordi di programma
 - nozione, art. 34, d.l.s. n. 267/2000
- accordi tra pp.aa., art. 15, l. n. 241/1990
 - giurisdizione esclusiva del g.a., art. 15, comma 2, l. n. 241/1990; art. 133 cod.proc.amm.
- accordi tra p.a. e privati, art. 11, l. n. 241/1990
 - accordi integrativi del provv.mento, art. 11, comma 1, l. n. 241/1990
 - accordi sostitutivi del provv.mento, art. 11, comma 1, l. n. 241/1990
 - forma scritta a pena di nullità, art. 11, comma 2, l. n. 241/1990

- giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie in materia di formazione conclusione ed esecuzione degli accordi, art. 11, comma 5, l. n. 241/1990; art. 133 cod.proc.amm.
- indennizzo, art. 11, comma 4, l. n. 241/1990
- recesso dall'accordo, art. 11, comma 4, l. n. 241/1990, (v. Recesso)
- devoluzione alla giurisprudenza amministrativa delle controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo riguardanti provvedimenti, atti accordi o comportamenti riconducibili anche mediamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni, art. 7, comma 1, d.l.s. 104/2010
- intese, art. 3 d.l.s. n. 281/1997

ACCORDO BONARIO (V. CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI)

ACQUE

- tutela delle acque dall'inquinamento, artt. 73-140, d.l.s. 152/2006

ACQUE PUBBLICHE (V. ANCHE DEMANIO)

- concessione di acque pubbliche, r.d. 1775/1933
- procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (settori speciali): artt. 208 e 206 e ss., d.l.s. n. 163/2006; artt. 10, 11, 117, d.l.s. n. 50/2016,

ACQUE REFLUE

- disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, art. 137, d.l.s. 137/2006, mod. l. 36/2010

ACQUISIZIONE SANANTE

- art. 42-bis, d.P.R. n. 327/01

ADEGUATEZZA

- art. 118, Cost.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese, art. 40, d.l. 201/2011, conv. In l. 214/2011

AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEGLI ATTI E NEI COMPORAMENTI DELLA P.A.

- art. 1337 e 2043 C.C.; art. 21-bis e art. 21-*quinquies*, l. n. 241/1990
- previsione di nuova "regola generale" che sottende al rapporto tra il potere pubblico e i privati: una regola di certezza dei rapporti, che rende

immodificabile l'assetto (provvedimentale-documentale-fattuale) che si è consolidato nel tempo, che fa prevalere l'affidamento, art. 21 *nonies*.l. 241/1990

AGENDA DIGITALE (V. ANCHE BANDA LARGA)

- art. 47 d.l. 5/2012; art. 24-*ter* d.l. 90/2014
- istituzione, art. 19, d.l. 83/2012
- funzioni, art. 10 d.l. 83/2012
- organi e statuto, art. 21 d.l. 83/2012
- agenda e identità digitale, art. 1, d.l. 179/2012
- amministrazione digitale e dati di tipo aperto, artt. 16-16 *ter*, 16 *sexties*, 16 *indicies*, d.l. 179/2012
- agenda della semplificazione, art. 24, d.l. 90/2014

AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

- istituzione e compiti, art. 88, d.l. 300/1999
- trasferimento all'agenzia dei compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale, art. 88, comma 2, d.l. 300/1999
- vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione, art. 88, comma 5, d.l. 300/1999

AGENZIA DIGITALE ITALIANA

- Agenzia per l'Italia digitale, art. 19, d.l. 83/2012; art. 4-*bis* d.l. 33/2013
- previsione(nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori) dell'anticipazione dell'obbligo della fattura elettronica, art. 25, d.l. 66/2014

AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- artt. 110 e ss., d.l. n. 159/2011

AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ANPA)

- v. ora Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
- soppressione dell'ANPA, istituita ex d.l. n. 496/1993, conv. In l. 61/1994 e disciplina ex d.P.R. 144/1994, e contestuale trasferimento di attribuzioni alla nuova "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici", art. 38, d.l. 300/1999

AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI

- v. istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, art. 38, comma 1, d.l. 300/1999
- compiti e attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, art. 38, comma 2, d.l. 300/1999
- trasferimento delle funzioni dell'ANPA, dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la P.C.M., ad eccezione del servizio sismico nazionale, art. 38, comma 3, d.l. 300/1999
- istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, art. 38, comma 4, d.l. 300/1999
- soppressione dell'ANPA e dei servizi tecnici nazionali, art. 38, comma 5, d.l. 300/1999

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (ARAN)

- contratti collettivi nazionali e integrativi, art. 40, d.l. 165/2001
- esercizio delle funzioni di indirizzo e delle altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva in forma collegiale, artt. 40, comma 3, e 41, comma 5, d.l. 165/2001
- esercizio da parte delle pubbliche amministrazioni del potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN, art. 41, comma 1, d.l. 165/2001
- funzioni e compiti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, art. 46, d.l. 165/2001
- attività dell'ARAN a livello nazionale relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi, art. 46, comma 1, d.l. 165/2001
- costituzione, anche per periodi determinati, di delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, art. 46, comma 2, d.l. 165/2001
- attività dell'ARAN ai fini dello studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva, art. 46, comma 3, d.l. 165/2001
- rapporto semestrale dell'ARAN al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti, art. 46, comma 2, d.l. 165/2001
- monitoraggio da parte dell'ARAN sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla con-

- trattazione colettiva integrativa, art. 46, comma 4, d.l.s. 165/2001
- organi dell'ARAN, art. 46, d.l.s. 165/2001
- utilizzo da parte dell'ARAN delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio, e delle quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono, art. 46, comma 8, d.l.s. 165/2001
- riscossione dei contributi, art. 46, comma 9, d.l.s. 165/2001
- personalità giuridica di diritto pubblico dell'ARAN, art. 46, comma 10, d.l.s. 165/2001
- autonomia organizzativa e contabile dell'ARAN, art. 46, comma 10, d.l.s. 165/2001
- controllo consuntivo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ARAN, art. 46, comma 10, d.l.s. 165/2001
- composizione del ruolo del personale dipendente dell'ARAN, art. 46, comma 11, d.l.s. 165/2001
- potere dell'ARAN di avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo, di personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, di esperti e collaboratori esterni, art. 46, comma 12, d.l.s. 165/2001
- potere delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con la legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN, art. 46, comma 13, d.l.s. 165/2001

AGENZIE FISCALI

- istituzione delle agenzie fiscali, art. 57, d.l.s. 300/1999
- agenzia delle entrate, artt. 57 e 62 d.l.s. 300/1999
- agenzie delle dogane, artt. 57 e 63 d.l.s. 300/1999
- agenzie del territorio, artt. 57 e 64 d.l.s. 300/1999
- agenzia del demanio, artt. 57 e 65 d.l.s. 300/1999
- organizzazione del Ministero delle finanze, art. 58 d.l.s. 300/1999
- rapporti con le agenzie fiscali, art. 59 d.l.s. 300/1999
- controlli sulle agenzie fiscali, art. 60 d.l.s. 300/1999
- personalità giuridica, art. 61 d.l.s. 300/1999
- statuti, art. 66 d.l.s. 300/1999
- organi, art. 67 d.l.s. 300/1999
- funzioni, art. 68, d.l.s. 300/1999
- nomina di un commissario straordinario, in casi particolari, con poteri di direttore del comitato direttivo dell'agenzia, art. 69, d.l.s. 300/1999
- entrate, art. 70 d.l.s. 300/1999
- personale dipendente delle agenzie fiscali, art. 71 d.l.s. 300/1999
- patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per le agenzie fiscali, art. 72 d.l.s. 300/1999

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NELL'EVIDENZA PUBBLICA

- disciplina dell'inefficacia del contratto accessivo all'aggiudicazione definitiva caducata dal G.A. nell'ambito del processo relativo a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, artt. 121 ss., d.l.s. 104/2010
- inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni, art. 121 d.l.s. 104/2010
- previsione di una sospensione obbligatoria del termine per la stipula del contratto accessivo alla gara pubblica derivante dalla proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, art. 121, comma 1, d.l.s. 104/2010

AGIBILITÀ

- agibilità degli edifici, artt. 24-26, d.P.R. 380/2001
- attestazione dell'agibilità per silenzio-assenso trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, art. 25, comma 4, d.P.R. 380/2001
- certificato di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, artt. 107 e 109, d.l.s. 267/2000; art. 24, comma 1, d.P.R. 380/2001
- comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, art. 25, comma 2, d.P.R. 380/2001
- dichiarazione di inagibilità di un edificio, art. 26, d.P.R. 380/2001
- documentazione da presentare allo sportello unico per l'edilizia in allegato alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, art. 25, comma 1, d.P.R. 380/2001
- rilascio del certificato di agibilità dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale per nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, interventi sugli edifici esistenti, art. 24, comma 2, d.P.R. 380/2001
- presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, art. 24, comma 3, d.P.R. 380/2001
- presentazione della copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto da allegare alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, art. 24, comma 4, d.P.R. 380/2001
- procedimento di rilascio del certificato di agibilità, art. 25 d.P.R. 380/2001
- rilascio del certificato di agibilità, art. 25, comma 3, d.P.R. 380/2001
- termine di sessanta giorni per la formazione del

silenzio-assenso in caso di autocertificazione, art. 25, comma 4, d.P.R. 380/2001

- possibilità di interruzione del termine per il silenzio-assenso una sola volta ad opera del responsabile del procedimento ed esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, art. 25, comma 5, d.P.R. 380/2001

AGRICOLTURA

- commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali, art. 48, lett. d), d.l.s. 112/1998
- conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, art. 1, comma 1, l.59/1997
- conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti esercitati in materia di agricoltura e foreste, ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, art. 11, d.l.s. 112/1998
- costituzione di consorzi agro-alimentari, art. 48, lett. e), d.l.s. 112/1998
- disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, art. 62, d.l. n. 1/2012
- funzioni e compiti conservati allo Stato, art. 38, d.l.s. 112/1998
- liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, art. 22, d.l.s. 112/1998
- soppressione degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, art. 50, comma 1, d.l.s. 112/1998
- trasferimento alle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, art. 50, comma 4, d.l.s. 112/1998
- vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, art. 37, d.l.s. 112/1998

AIUTI DI STATO

- artt. 107-109 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- artt. 44 e ss. l. n. 234/2012
- alle imprese, art. 52, l. n. 234/2012

ALLUVIONI

- attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, d.l.s. 49/2010
- artt. 44 e ss. l. n. 234/2012

AMBIENTE (V. ANCHE CACCIA; INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO; PAESAGGIO; DANNO AMBIENTALE; RIFIUTI; NUCLEARE)

- accesso (diritto di) alle informazioni ambientali su richiesta, art. 3, d.l.s. n. 195/05, e diritto di par-

tecipazione a scopo collaborativo art. 3-*sexies*, d.l.s. 152/2006

- casi di esclusione del diritto di accesso, art. 5, d.l.s. 195/2005
- tutela del diritto di accesso, art. 7 d.l.s. 195/2005
- relazioni sugli adempimento relativi all'accesso del pubblico all'informazione ambientale, art. 10, d.l.s. 195/2005
- aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, artt. 91-92, d.l.s. 152/2006
- aspetti organizzativi e procedurali delle regioni e degli enti locali, art. 11 d.l.s. 195/2005
- attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, d.l.s. 194/2005
- attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, d.l.s. 195/2005
- autorizzazione agli scarichi, art. 124, d.l.s. 152/2006
 - domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, art. 125, d.l.s. 152/2006
 - approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, art. 126, d.l.s. 152/2006
 - fanghi derivante dal trattamento delle acque reflue, art. 127, d.l.s. 152/2006
 - controllo degli scarichi, artt. 128-129, d.l.s. 152/2006
 - controllo degli scarichi di sostanze pericolose, art. 131, d.l.s. 152/2006
 - inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico, art. 130, d.l.s. 152/2006
 - interventi sostitutivi, art. 132, d.l.s. 152/2006
 - sanzioni, artt. 133-140, d.l.s. 152/2006
- autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, art. 23 d.l. n. 5/2012; d.P.R. n. 59/2013
- agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, d.l. n. 496/93
- aree naturali protette, art. 22 ss., l. 394/1991
 - aree naturali protette regionali, artt. 22 e ss. l. 394/1991
- associazioni ambientaliste individuate (esplorabilità del ricorso giurisdizionale), art.13, comma 2, l. 394/1991
- bonifica dei siti contaminati, artt.177 e ss. d.l.s. n.152/2006
- cataloghi e punti di informazione, art. 4, d.l.s. 195/2005
- combustibili artt. 291-298 d.l.s. 152/2006
- danno ambientale
 - ambito di applicazione di norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, artt. 298 bis-303, d.l.s. 152/2006

- prevenzione e ripristino ambientale, artt. 304-310 d.l.s. 152/2006
- risarcimento danno ambientale, artt. 311-318, d.l.s. 152/2006
- disciplina sanzionatoria, artt. 318 bis-318 octies d.l.s. 152/2006
- delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, art. 1, l. 308/2004
- definizioni di informazione ambientale, autorità pubblica, informazione detenuta da un'autorità pubblica, richiedente, pubblico, art. 2, d.l.s. 195/2005
- difesa del suolo, art. 53 e ss. d.l.s. n. 152/2006
- diffusione dell'informazione ambientale, art. 8, d.l.s. 195/2005
 - qualità dell'informazione ambientale, art. 9, d.l.s. 195/2005
- disposizioni comuni, art. 1-3, d.l.s. 152/2006
- disposizioni per particolari installazioni, art. 298 bis, d.l.s. 152/2006
- estrazione idrocarburi in aree marine e costiere, art. 6 d. l.s. 152/2006
- finalità dell'informazione ambientale, art. 1, d.l.s. 195/2005
- green economy (promozione misure di), l. 221/2015
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, artt. 177-198 d.l.s. 152/2006
 - servizio di gestione integrata dei rifiuti, artt. 199-207, d.l.s. 152/2006
 - autorizzazione e iscrizioni in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, artt. 208-213, d.l.s. 152/2006
 - procedure semplificate, artt. 214-216 ter d.l.s. 152/2006
 - gestione degli imballaggi, artt. 217-226 d.l.s. 152/2006
 - incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, artt. 23 bis -237 duovicies d.l.s. 152/2006
 - tariffa per la gestione dei servizi urbani, art. 238, d.l.s. 152/2006
 - bonifica di siti contaminati, artt. 239-253 d.l.s. 152/2006
 - sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali in materia di rifiuti, artt. 254-266, d.l.s. 152/2006
- impianti termici civili, artt. 282-290 d.l.s. 152/2006
- inquinamento atmosferico, artt. 267 e ss., d.l.s. n. 152/06
- legge quadro sulle aree protette, l. 394/1991
- legge quadro sull'inquinamento acustico, l. 447/1995
- ministero dell'ambiente, l. n. 349/86
- misure di riparazione complementare e compensativa, art. 311 e all.to 5, d.l.s. n. 152/2006
- norme finanziarie, art. 12 d.l.s. 195/2005
- norme in materia ambientale d.l.s. n. 152/2006
 - norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, artt. 53-54, d.l.s. 152/2006
- piani di gestione e piani di tutela delle acque, artt. 117-123, d.l.s. 152/2006
- prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, artt. 267-281, d.l.s. 152/2006
- principi generali e competenze della gestione delle risorse idriche, artt. 141-143 d.l.s. 152/2006
 - tutela e uso delle risorse idriche, art. 144, d.l.s. 152/2006
 - equilibrio del bilancio idrico, art. 145 d.l.s. 152/2006
 - risparmio idrico, art. 146 d.l.s. 152/2006
 - organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, art. 147, d.l.s. 152/2006
 - servizio idrico integrato, artt. 148-152 d.l.s. 152/2006
 - dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, art. 153 d.l.s. 152/2006
 - tariffa del servizio idrico integrato, art. 154, d.l.s. 152/2006
 - tariffa del servizio di fognatura e depurazione, art. 155, d.l.s. 152/2006
 - riscossione della tariffa dal gestore del servizio idrico integrato, art. 156, d.l.s. 152/2006
 - opere di adeguamento del servizio idrico, art. 157 d.l.s. 152/2006
 - opere e interventi per il trasferimento di acqua, art. 158, d.l.s. 152/2006
 - approvazione dei progetti degli interventi, art. 158 bis, d.l.s. 152/2006
 - vigilanza, controlli e partecipazione sulle risorse idriche e sui rifiuti, artt. 161-165, d.l.s. 152/2006
 - usi produttivi delle risorse idriche, artt. 166-169 d.l.s. 152/2006
 - disposizioni transitorie e finali in materia di risorse idriche, artt. 170-176 d.l.s. 152/2006
- principi sulla produzione del diritto ambientale, art. 3 bis, d.l.s. 152/2006
 - principio di prevenzione, art. 191 Trattato UE; artt. 3-ter e 304, d.l.s. n. 152/06
 - principio dell'azione ambientale, art. 3-ter d.l.s. 152/2006
 - principio del chi inquina paga, art. 191 Trattato UE, I, 13; art. 3-ter. d.l.s. n. 152/06
 - principio di precauzione, art. 191 Trattato UE; artt. 3-ter e 301 d.l.s. n. 152/06
 - principio dello sviluppo sostenibile, art. 3-quadro. d.l.s. n. 152/06
 - principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, art. 3-quinquies. d.l.s. n. 152/06
- requisizioni e ambiente, artt. 356 e ss. d.l.s. n. 66/2010

- riduzione dall'inquinamento, d.l.s. n. 59/2005
- rifiuti, artt. 177 e ss. d.l.s. n. 152/2006
- rischi idrogeologici, artt. 63 e ss., d.l.s. n. 152/2006
- scarichi (disciplina degli), artt. 100 e ss., d.l.s. n. 152/2006
- tariffe al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, art. 6, d.l.s. 195/2005
- tutela delle acque dall'inquinamento, artt. 73 e ss., d.l.s. n. 152/2006
- valutazioni ambientali nei contratti pubblici, studio di pre-fattibilità ambientale: valutazione di impatto ambientale delle grandi opere, artt. 182 e ss., d.l.s. n. 163/2006; misure di gestione ambientale, art. 44, d.l.s. n. 163/2006
- V.A.S. Valutazione ambientale strategica, artt. 6 e ss., d.l.s. n. 152/2006
 - Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere, artt. 30-32 bis, d.l.s. 152/2006
- V.I.A. Valutazione di impatto ambientale - norme generali, artt. 5, 7-bis e 19 e ss., d.l.s. n. 152/2006
 - d.l.s. n. 104 del 16 giugno 2017 ("Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.")
 - V.I.A. e progetti sui beni culturali, art. 26, d.l.s. n. 42/2004
- valutazione di impatto sanitario, art. 5, d.l.s. n. 152/2006
- valutazione d'incidenza, art. 5, d.l.s. n. 152/2006
- provvedimento unico in materia ambientale, art. 27 e 27-bis, d.l.s. n. 152/2006
- coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale, art. 10, d.l.s. n. 152/2006

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

- codice dell'amministrazione digitale, d.l.s. 82/2005
- definizioni di AgID, carta d'identità elettronica, carta nazionale dei servizi, copia informatica di documento analogico, copia per immagine su supporto informatico, copia informatica di documento informatico, duplicato informatico, dati territoriali, riutilizzo, domicilio digitale, documento informatico, documento analogico, firma digitale, gestore di posta elettronica certificata, identità digitale, originali non unici, posta elettronica certificata, titolare, titolare del dato, interoperatività, cooperazione applicativa, art. d.l.s. 82/2005
- disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell'informazione, in modalità digitale assicurate da Stato, Regioni e autonomie locali, art. 2 d.l.s. 82/2005
- diritto all'uso delle tecnologie, art. 3 d.l.s. 82/2005
 - domicilio digitale delle persone fisiche art. 3 bis d.l.s. 82/2005
 - effettuazione di pagamenti con modalità informatiche, art. 5, d.l.s. 82/2005
 - comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, art. 5 bis d.l.s. 82/2005
 - utilizzo della posta elettronica certificata, art. 6 d.l.s. 82/2005
- indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, art. 6 bis, d.l.s. 82/2005
- indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, art. 6 ter d.l.s. 82/2005
- qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza, art. 7 d.l.s. 82/2005
- alfabetizzazione informatica dei cittadini, art. 8 d.l.s. 82/2005
- connettività alla rete Internet negli uffici e nei luoghi pubblici, art. 8 bis d.l.s. 82/2005
- partecipazione democratica elettronica, art. 9 d.l.s. 82/2005
- norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, art. 12 d.l.s. 82/2005
- formazione informatica dei dipendenti pubblici, art. 13 d.l.s. 82/2005
- rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali, art. 14 d.l.s. 82/2005
- Agenzia per l'Italia digitale, art. 14 bis d.l.s. 82/2005
- digitalizzazione e riorganizzazione, art. 15 d.l.s. 82/2005
- competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie, art. 16, d.l.s. 82/2005
- strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, art. 17 d.l.s. 82/2005
- conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, art. 18 d.l.s. 82/2005
- validità ed efficacia dei documenti informatici, relative tecniche di conservazione, duplicazione e sua sottoscrizione con firma elettronica, artt. 20 e 21 d.l.s. 82/2005
- copie informatiche di documenti analogici, art. 22 d.l.s. 82/2005
- copie analogiche di documenti informatici, art. 23 d.l.s. 82/2005
- duplicati e copie informatiche di documenti informatici, art. 23 bis d.l.s. 82/2005
- documenti amministrativi informatici, art. 23 ter d.l.s. 82/2005
- riproduzioni informatiche, art. 23 quater, d.l.s. 82/2005

- firma digitale, art. 24 d.l.s. 82/2005
 - firma autentica, art. 25 d.l.s. 82/2005
 - certificati di di firma elettronica qualificata, art. 28 d.l.s. 82/2005
 - qualificazione e accreditamento, art. 29 d.l.s. 82/2005
 - responsabilità dei prestatori e dei certificatori, art. 30 d.l.s. 82/2005
 - obblighi del titolare e del prestatore, art. 32, d.l.s. 82/2005
 - sanzioni, art. 32 bis d.l.s. 82/2005
 - uso di pseudonimi, art. 33 d.l.s. 82/2005
 - norme particolari per le pubbliche amministrazioni, art. 34 d.l.s. 82/2005
 - dispositivi sicuri e procedure per la tenerezza della firma, art. 35 d.l.s. 82/2005
 - revoca e sospensione dei certificati qualificati, art. 36 d.l.s. 82/2005
 - cessazione dell'attività di certificatore qualificato o accreditato, art. 37 d.l.s. 82/2005
 - trasferimento di fondi, libri e scritture, artt. 38 e 39 d.l.s. 82/2005
 - formazione di documenti informatici e protocollo informatico, artt. 40 e 40 bis, d.l.s. 82/2005
 - procedimento amministrativo e fascicolo informativo, art. 41, d.l.s. 82/2005
 - dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, art. 42, d.l.s. 82/2005
 - riproduzione e conservazione dei documenti, art. 43 d.l.s. 82/2005
 - requisiti per la conservazione dei documenti informatici, art. 44 d.l.s. 82/2005
 - conservatori accreditati, art. 44 bis d.l.s. 82/2005
 - valore giuridico della trasmissione art. 45 d.l.s. 82/2005
 - dati particolari contenuti nei documenti trasmessi, art. 46 d.l.s. 82/2005
 - trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni, art. 47 d.l.s. 82/2005
 - posta elettronica certificata, art. 48 d.l.s. 82/2005
 - segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica, art. 49 d.l.s. 82/2005
 - disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, art. 50 d.l.s. 82/2005
 - sicurezza dei dati, art. 51 d.l.s. 82/2005
 - accesso telematico e riutilizzo di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, art. 52 d.l.s. 82/2005
 - siti, art. 53, d.l.s. 82/2005
 - contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, art. 54 d.l.s. 82/2005
 - dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, art. 56 d.l.s. 82/2005
 - dati territoriali, art. 59 d.l.s. 82/2005
 - base dati di interesse nazionale, art. 60 d.l.s. 82/2005
 - delocalizzazione dei registri informatici, art. 61 d.l.s. 82/2005
 - anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, art. 62 d.l.s. 82/2005
 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici, art. 62 bis, d.l.s. 82/2005
 - Anagrafe nazionale degli assistiti, art. 62 ter d.l.s. 82/2005
 - organizzazione e finalità dei servizi in rete, art. 63 d.l.s. 82/2005
 - sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID), art. 64 d.l.s. 82/2005
 - accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, art. 64 bis d.l.s. 82/2005
 - istanze e dichiarazioni per via telematica, art. 65 d.l.s. 82/2005
 - carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, art. 66 d.l.s. 82/2005
 - analisi comparata delle soluzioni, art. 68 d.l.s. 82/2005
 - riuso delle soluzioni e standard operativi, art. 69, d.l.s. 82/2005
 - banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, art. 70 d.l.s. 82/2005
 - regole tecniche art. 71 d.l.s. 82/2005
- AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER RISULTATI**
- valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, art. 1, comma 2, d.l.s. 150/2009
- AMMINISTRAZIONE SOBRIA**
- ART. 13, D.L. 64/2016, CONV. IN L. 89/2013
- ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**
(V. ANCHE SEMPLIFICAZIONE)
- AIR per le Autorità indipendenti: art. 12, l. n. 229/2003
 - art. 5, l. n. 50/1999; art. 14, l. n. 246/2005
- ANNULLABILITÀ (V. ILLEGITTIMITÀ)**
- ANNULLAMENTO D'UFFICIO (V. ANCHE PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO)**
- effetti dell'annullamento d'ufficio, art. 21-*nonies*, l. n. 241/90
 - annullamento straordinario, art. 2, comma 3, lett. p), l. n. 400/1988; art. 138, d.l.s. n. 267/2000;
 - nozione, art. 21-*nonies* l. n. 241/90
 - presupposti:
 - provvedimento amministrativo illegittimo, art. 21-*nonies*, l. n. 241/90
 - ragioni di interesse pubblico, art.21-*nonies*, l. n. 241/90

- tempo trascorso, art. 21-*nonies*, l. n. 241/90
- segnalazione certificata di inizio attività, art. 19, l.n. 241/90
- conferenza di servizi, art. 14 *quater*, comma 2, l. n. 241/1990
- permesso di costruire, art. 39 d.p.r. n. 380/2001; art. 39 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- sospensione del provv.mento, art. 21- *quater*, comma 2, l. n. 241/90

ANTICORRUZIONE (ANAC)

- autorità, art. 13, d. ls. n. 150/09; art. 213, d. ls. 50/2016
- compiti in materia di trasparenza; art. 3, 45 d.l.s 33/2013
- disposizioni per prevenire e reprimere la corruzione, art.1, l. 190/2012
- pareri precontenziosi dell'ANAC, art. 211 d. ls. n. 50/2016
 - legittimazione dell'Anac ad agire in giudizio, art. 211, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, d.l.s.n. 50/2016 (v. anche legittimazione ad agire in giudizio dell'Autorità antitrust: art. 21-bis, l. n. 287/90 e dell'art. 37, comma 2, lett. n). d.l. n. 201/2011)
- piano anticorruzione, art. 1 commi 2 e 2-bis, l. 190/2012
 - responsabilità per violazione delle misure anticorruzione, art. 1, comma 14, l. 190/12
- soppressione AVCP, art. 19, d.l. 90/2014
- v. contratti pubblici (Anac)

ANTIMAFIA

- acquisizione delle informazioni antimafia da parte delle p.a., art. 10. d.P.R. n. 252/1998
- agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, artt. 110 e ss.. d.l.s. n. 159/2011; beni sequestrati e confiscati: artt. 35 e ss.. d.l.s. n. 159/2011
- codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, d.l.s. n. 159/2011
- contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, art. 247, d.l.s. n. 163/2006
- controlli prefettizi su infiltrazioni di tipo mafioso; art.135, d.l.s. n. 267/2000
- documentazione antimafia, artt. 82 e ss., d.l.s. n. 159/2011
- indagini sul pericolo di condizionamento mafioso, art. 14, d.l. n. 152/1991
- informazioni prefettizie antimafia ricognitive di cause interdittive, art. 4, comma 4, d.l.s. n. 490/1994
- informazioni supplementari (o atipiche) valutabili autonomamente; art. 1-*septies*, d.l. n. 629/1982
- misure di prevenzione, art. 65, l. n. 327/1988; artt.

- 1 e ss.. d.l.s. n. 159/2011
- misure di prevenzione patrimoniali, artt. 16 e ss., d.l.s. n. 159/2011
- prevenzione antimafia in relazione a licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni, iscrizioni, art. 23, d.l. n. 152/1991
- prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, d.l. 6 n. 629/1982
- procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, d.P.R. n. 252/1998
- termini per il rilascio delle informazioni, art. 11, d.P.R. n. 252/1998

ANTITRUST (V. CONCORRENZA E RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA; DANNO ANTITRUST)

- abuso di posizione dominante, art. 3, l. 287/1990
- intese restrittive della libertà di concorrenza, art. 2, l. 287/1990
- deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, art. 4 l. 287/1990
- divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza, art. 5-6 l. 287/1990
- istituzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, art. 10 l. 287/1990

APPALTI IN HOUSE (V. CONTRATTI PUBBLICI, SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

- affidamento diretto di appalti alle società *in house*, art. 12 dir. eur. n 24 /2014; artt. 5 e 192 d.l.s. n. 50/2016; v. anche art. 16 d.l.s. n. 175/2016

APPALTI PUBBLICI (V. CONTRATTI PUBBLICI)

- nuovo codice dei contratti pubblici, d.l.s. 50/2016
- principi generali, artt. 1-3, d.l.s. 50/2016
- contratti esclusi, artt. 4-20, d.l.s. 50/2016
- pianificazione, programmazione e progettazione, artt. 21-27, d.l.s. 50/2016
- modalità di affidamento, artt. 28-34, d.l.s. 50/2016
- rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia, artt. 35-36, d.l.s. 50/2016
- qualificazione delle stazioni appaltanti, artt. 37-43, d.l.s. 50/2016
- procedure di affidamento comuni, artt. 44-48, d.l.s. 50/2016
- scelta del contraente, artt. 59-65, d.l.s. 50/2016
- svolgimento delle procedure, artt. 66-93, d.l.s. 50/2016
- aggiudicazione, artt. 94-99, d.l.s. 50/2016
- esecuzione, artt. 100-113, d.l.s. 50/2016
- particolari regimi d'appalto, artt.114-163, d.l.s. 50/2016

- contratti di concessione, artt. 164-178, d.l.s. 50/2016
- partenariato, artt. 179199, d.l.s. 50/2016
- infrastrutture e insediamenti prioritari, artt. 200-203, d.l.s. 50/2016
- contenzioso, artt. 204-211, d.l.s. 50/2016
- governance, artt. 212-215, d.l.s. 50/2016

APPARATI (costi degli)

- soppressione enti e organismi, art. 21, d.l. 201/2011
- previsione, ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, che gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, siano tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione, art. 22, d.l. 201/2011

APPELLO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

- disciplina dell'appello nel processo amministrativo, artt. 100 e ss., d.l.s. 104/2010
- disciplina dell'appello cautelare, art. 62., d.l.s. 104/2010

APPRENDIMENTO

- permanente, d.l.s. 13/2013

APPRENDISTATO

- promozione dell'apprendistato, art. 22, l. 183/2011
- nuove disposizioni in materia di apprendistato, artt. 41-47, d.l.s. 81/2015

APPROCCIO ECO SISTEMICO

- istituzione di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, art. 1, d.l.s. 201/2016
- art. 12 cod. proc. amm.

ARAN (VEDI AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE NEGOZIALE)

ARBITRATO

- art. 241 d.l.s. n. 163/2006
- art. 209 d.l.s. n. 50/2016
- disciplina delle controversie arbitrali, art. 12, d.l.s. 104/2010
- risoluzione arbitrale della controversia, artt. 412-412 quater, c.p.c.

ARCHIVI

- archivi storici, art. 10, comma 2, lett. a), d.l.s. n. 42/2004; art. 69, d.P.R. n. 445/2000
- archivio informatico contenente le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure edilizie, art. 5, d.P.R. n. 380/2001
- intese o convenzioni tra comuni per la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, art. 2, comma 5, l. 127/1997
- conservazione archivi, artt. 67 e ss., d.P.R. n. 445/2000
 - trasferimento dei documenti all'archivio di deposito, art. 67, d.P.R. 445/2000
 - disposizioni per la conservazione degli archivi, art. 68, d.P.R. 445/2000
 - archivi storici, art. 69, d.P.R. 445/2000

AREA EDIFICABILE UTILIZZATA A SCOPI AGRICOLI

- indennità di esproprio per area edificabile utilizzata a scopi agricoli, art. 37, comma 9, d.P.R. 327/2001

AREA METROPOLITANA

- individuazione dei comuni considerati aree metropolitane, art. 22, d.l.s. 267/2000
- città metropolitane, art. 23, abrogato, d.l.s. n. 267/2000; l. n. 56/2014
- esercizio coordinato di funzioni, art. 24, d.l.s. n. 267/2000
- revisione delle circoscrizioni comunali, art. 25, d.l.s. n. 267/2000
- norma transitoria, art. 26, d.l.s. 267/2000

AREE NATURALI PROTETTE (V. AMBIENTE)

- istituzione e gestione delle aree naturali protette, art. 1, l. 394/1991
- misure di salvaguardia per le aree protette, art. 6, l. 394/1991

ARIA

- prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, artt. 267-281, d.l.s. 152/2006
- impianti termici civili, artt. 282-290, d.l.s. 152/2006

- combustibili, artt. 291-298, d.l.s. 152/2006
- disciplina della qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, art. 1 d.l.s. 155/2010
- istituzione di un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato ad individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente; realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico, art. 1, comma 1, d.l.s. 155/2010

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA (V. OBBLIGAZIONI)

ASPETTATIVA

- aspettative e permessi sindacali, art. 50, d.l.s. 165/2001
- aspettativa per mandato parlamentare, art. 68, d.l.s. 165/2001

ASILO POLITICO (V. STRANIERI)

ASSENSO

- silenzio-assenso nel procedimento amministrativo, art. 20, l. 241/90
- ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza, art. 5, comma 2, lett. a), d.P.R. 380/2001
- incumbenti necessari ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, art. 5, comma 4, d.P.R. 380/2001
- assenso sulle autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche, art. 5, comma 4, lett. a), d.P.R. 380/2001
- assenso dell'amministrazione militare per la costruzione nelle zone di salvaguardia contigue ad

- opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, art. 5, comma 4, lett. b), d.P.R. 380/2001
- assenso sull'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, art. 5, comma 4, lett. c), d.P.R. 380/2001
- assenso sull'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni sui terreni confinanti con il demanio marittimo, art. 5, comma 4, lett. d), d.P.R. 380/2001
- atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati, art. 5, comma 4, lett. e), d.P.R. 380/2001
- assenso sul parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici, art. 5, comma 4, lett. g), d.P.R. 380/2001
- assensi in materia di servitù varie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, art. 5, comma 4, lett. h), d.P.R. 380/2001
- attività edilizia delle P.A. per opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, art. 34, d.l.s. 267/2000; art. 7, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

ASSESSORI

- revoca, art. 46 d.l.s. n. 267/2000

ASSETTI PROVVEDIMENTALI

- previsione di una nuova "regola generale" che sottende al rapporto tra il potere pubblico e i privati: una regola di certezza dei rapporti, che rende immodificabile l'assetto (provvedimentale-documentale-fattuale) che si è consolidato nel tempo, che fa prevalere l'affidamento, art. 21 nonies, l. 241/1990

ASSICURAZIONI

- Ivass (ex isvap): art. 5, d.l.s. n. 209/2005
 - poteri di vigilanza e controllo, art. 1, commi 33-34, 37, l. n. 124/2017
- v. Codice delle assicurazioni d.l.s. n. 209/2005

ASSISTENZA SANITARIA (VEDI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE) ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL G.A.

- disciplina dell'astensione e ricusazione del giudice nel processo amministrativo, artt. 17 ss, d.l.s. 104/2010

ASTREINTE

- previsione che la penalità di mora disposta nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo non possa considerarsi manifestazione iniqua quando sia stabilita in misura pari agli

interessi legali, art. 114, comma 5, lett. e), d.l.s. 104/2010

ATTI ABLATORI (V. ESPROPRIAZIONE)

ATTI POLITICI

- previsione che non siano impugnabili gli atti o provvedimenti emananti dal Governo nell'esercizio del potere politico, art.7, comma 1, d.l.s. 104/2010

ATTIVITÀ CONSULTIVA

- attribuzioni consultive del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, art. 99, cost.
- modalità d'istruttoria dell'organo decidente il ricorso gerarchico, art. 4, d.P.R. 1199/1971
- parere del Consiglio di Stato sui regolamenti governativi, art. 17, l. 400/1988
- ipotesi di parere obbligatorio del Consiglio di Stato su progetti e disegni di legge, art. 17, comma 25-28, l. 127/1997
- applicazione dell'art. 16, l. 241/1990 ai pareri obbligatori della amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali relativi alla programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività, art. 139, d.l.s. 267/2000
- parere obbligatorio di legittimità del responsabile del servizio interessato, del responsabile di ragioneria e del segretario comunale o provinciale sugli atti della giunta e del consiglio comunale, art. 49, d.l.s. 267/2000
- attività consultiva e procedimento amministrativo, art. 16, l. 241/1990

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (V. ATTO AMMINISTRATIVO)

- accordi
 - accordi integrativi del provvedimento, art.11 l. 241/90
 - accordi sostitutivi del provvedimento, art. 11 l. 241/90
 - recesso dall'accordo, art.11 l. 241/90
- accordi di programma:
 - accordi fra pubbliche amministrazioni art.15 l. 241/90
- annullamento d'ufficio del provvedimento, art. 21- *nonies*, l. n. 241/90
- attività consultiva, art. 16 l. 241/90
- autocertificazione, art. 18 l. 241/90
- comunicazione di avvio del procedimento
 - casi di esclusione della comunicazione di avvio del procedimento, art. 7, l. 241/90
 - contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, art.81, l.241/90
 - destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, art. 7, l. 241/90
 - impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento, art. 8, l. 241/90

- mancata comunicazione dell'avvio de procedimento, art. 7, l. 241/90
- modalità della comunicazione di avvio del procedimento, art. 8 l.241/90
- conferenza di servizi, art. 14 l. 241/90
- conferenza di servizi preliminare, art.14- *bis* l. 241/90
- conferenza di servizi in materia ambientale, art.14-*ter* l. 241/90
- disciplina del dissenso della PA nella conferenza di servizi, art. 14-*quater* l. 241/90
- finanza di progetto e conferenza di servizi, art. 14- *quinquies* l. 241/90
- funzionamento della conferenza di servizi, art.14-*ter* e *quater* l. 241/90
- contributi, art. 12 l. 241/90
- danno da ritardo nella conclusione del procedimento, art. 2- *bis*, l. n.241/90
- dichiarazione inizio attività
 - la dia in edilizia, art. 19 l. 241/90
 - l'impugnazione della DIA, art. 19, comma 6-ter, l. 241/90
- dichiarazione sostitutiva
 - attestazione assunzione disabili, art. 77-*bis*, d.P.R. n. 445/2000
 - controlli, artt. 71-72, d.P.R. n. 445/2000
 - in genere, artt. 46-49, d.P.R. 445/2000
 - sanzioni, art. 75, d.P.R. n. 445/2000
- divieto di aggravare del procedimento, art. 1, l. n. 241/90
- documento amministrativo
 - acquisizione d'ufficio, art. 43, d.P.R. n. 445/2000
 - autenticazione della sottoscrizione, art. 21, d.P.R. n. 445/2000
 - copie autentiche, art. 18, d.P.R. n. 445/2000
 - definizione, artt. 6-17, d.P.R. n. 445/2000
 - esibizione, art. 45, d.P.R. n. 445/2000
 - legalizzazione, artt. 30-34, d.P.R. n. 445/2000
- documento informatico, artt. 20-22, d.l.s. n. 82/2005
- efficacia del provvedimento, art. 21-*bis*, l. n. 241/90
- esecutorietà del provvedimento, art. 21-ter. l. n. 241/90
- intervento nel procedimento, art. 9, l. 241/90
- intervento delle associazioni nel procedimento, art. 9 l. 241/90
- istanze e dichiarazioni da presentare alla p.a., artt. 38-42, d.P.R. n. 445/2000
- legge sul procedimento e autonomia di Regioni ed Enti locali, art. 29 l. n. 241/90
- motivazione del provvedimento
 - assenza dell'obbligo, art. 3, l. n. 241/90
 - atti di alta amministrazione, nomina e revoca di Assessori e rappresentanti di Enti pubblici, art. 3, l. n. 241/90

- atti vincolati in genere, art. 3, l. n. 241/90
 - autorizzazioni, concessioni e atti di secondo grado, art. 3, l. n. 241/90
 - ordinanze contingibili ed urgenti, art. 3, l. n. 241/90
 - ordinanze di demolizione, art. 3, l. n. 241/90
 - piani urbanistici, art. 3, l. n. 241/90
 - procedure di gara, art. 3, l. n. 241/90
 - rapporti con l'art. 21-octies: art. 3, l. n. 241/90
 - reperibilità aliunde, art. 3, l. n. 241/90
 - selezione del personale, art. 3, l. n. 241/90
 - sospensione facoltativa dal servizio, art. 3, l. n. 241/90
 - titoli abilitativi edilizi (sanatoria, condono), art. 3, l. n. 241/90
 - nomina del responsabile del procedimento, art. 5 l. 241/90
 - partecipazione procedimentale
 - modalità di partecipazione, art. 8, l. 241/90
 - ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione, art. 13 l. 241/90
 - casi di esclusione, art. 13 l. 241/90
 - partecipazione al procedimento e accesso, art. 19 l. 241/90
 - soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, art. 9 l. 241/90
 - nullità del provvedimento, art. 21-septies, l. n. 241/90
 - obbligo di conclusione del procedimento, art. 2, l. n. 241/90
 - potere dell'amministrazione di provvedere allo spirare del termine di conclusione del procedimento, art. 2, l. n. 241/90
 - principi comunitari sull'azione amministrativa, art. 1, l. n. 241/90
 - preavviso di rigetto, art. 10-bis l. 241/90
 - procedimento
 - compiti del responsabile del procedimento, art. 6 l. 241/90
 - responsabile del procedimento, art. 5 l. 241/90
 - rapporti tra responsabile del procedimento e dell'istruttoria, art. 5 l. 241/90
 - unità organizzativa responsabile del procedimento, art. 4 l. 241/90
 - procedimento tributario e partecipazione, art. 13 l. 241/90
 - pubblicità dell'attività della p.a., art. 50. d.l.s. n. 82/2005
 - recesso dai contratti pubblici, art. 21-sexies, l. n. 241/90
 - regolarizzazione istruttoria, art. 6, l. 241/90
 - revoca del provvedimento, art. 21-quinquies, l. n. 241/90
 - ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento, art. 2 bis. l. n. 241/90
 - regole dell'azione amministrativa, art. 1. l. n. 241/90
 - segnalazione certificata di inizio attività, art. 19 l. 241/90
 - silenzio assenso, art. 20 l. 241/90
 - silenzio assenso e autotutela, art. 20 l. 241/90
 - silenzio devolutivo, art. 17 l. 241/90
 - soggetti privati e funzioni amministrative, art. 1, l. n. 241/90
 - sospensione del provvedimento, art. 21-quater, l. n. 241/90
 - sovvenzioni, art. 12 l. 241/90
 - sussidi ed ausili finanziari, art. 12 l. 241/90
 - valutazioni tecniche, art. 17 l. 241/90
 - vizi formali del provvedimento
 - attività discrezionale, art. 21-octies, l. n. 241/90
 - attività vincolata, art. 21-octies, l. n. 241/90
 - difetto di motivazione; motivazione postuma, art. 21-octies l. n. 241/90
 - incompetenza, art. 21-octies, l. n. 241/90
 - omessa notizia di avvio del procedimento, art. 21-octies, l. n. 241/90
 - oneri dell'amministrazione nel corso del giudizio, art. 21-octies, l. n. 241/90
 - preavviso di rigetto, art. 21-octies, l. n. 241/90
 - strumentalità delle forme, art. 21-octies, l. n. 241/90
- ATTIVITÀ ECONOMICHE**
- semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche, art. 12, d.l. 5/2012
 - rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, con la sola ammissione di limiti, programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, art. 12, comma 2, d.l. 5/2012
- ATTIVITÀ ECONOMICHE (SVILUPPO DELLE)**
- misure urgenti per lo sviluppo di attività economiche, d.l. 7/2007, conv. In l. 40/2007
- ATTIVITÀ PRODUTTIVA**
- conferimento di funzioni ai comuni, art. 23, d.l.s. 112/1998
 - principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, art. 24, d.l.s. 112/1998
 - procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, art. 25, d.l.s. 112/1998

- aree industriali e aree ecologicamente attrezzate, art. 26, d.l.s. 112/1998

ATTIVITÀ EDILIZIA (V. ANCHE ABUSI EDILIZI; ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ; AGIBILITÀ; CONDONO)

- contenimento dell'energia, art. 122 d.P.R. 380/2001;
- disposizioni generali in materia di attività edilizia, artt. 1-5. d.P.R. 380/2001
 - annullamento del permesso di costruire da parte della regione, art. 27 l. 1150/1942, art. 39 d.P.R. 380/2001
 - attestazione dell'agibilità per silenzio-assenso trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 art. 25, comma 4, d.P.R. 380/2001
 - attività edilizia dei privati su aree demaniali, art. 8 d.P.R. 380/2001
 - attività edilizia delle pubbliche amministrazioni, art. 7, d.P.R. 380/2001
 - attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica, art. 9 d.P.R. 380/2001
 - attività edilizia libera, art. 6 d.P.R. 380/2001
 - caratteristiche del permesso di costruire, art. 11 d.P.R. 380/2001
 - competenza al rilascio del permesso di costruire, art. 13 d.P.R. 380/2001
 - contributo di costruzione, Titolo II, Capo II, sezione II. d.P.R. 380/2001
 - contributo per il rilascio del permesso di costruire, art. 16 d.P.R. 380/2001
 - contributo per la realizzazione della prima abitazione, art. 17, comma 2. d.P.R. 380/2001
 - definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, art. 3, lett.a) e b). d.P.R. 380/2001
 - demolizione di opere abusive, artt. 107 e 109, d.l.s. 267/2000; art. 41 d.P.R. 380/2001
 - demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
 - determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato, art. 32 d.P.R. 380/2001
 - disciplina della denuncia di inizio attività, art. 23 d.P.R. 380/2001
 - esonero dal contributo di costruzione per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001
 - interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, art. 35 d.P.R. 380/2001
 - interventi consentiti nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, art. 9, comma 1, d.P.R. 380/2001
 - interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, artt. 107 e 109, d.l.s. 267/2000; art. 31 d.P.R. 380/2001
 - interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio di attività, art. 37 d.P.R. 380/2001
 - interventi eseguiti in base a permesso annullato, art. 38 d.P.R. 380/2001
 - interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, art. 34 d.P.R. 380/2001
 - interventi subordinati a permesso di costruire, art. 10 d.P.R. 380/2001
 - lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, artt. 107 e 109, d.l.s. 267/2000; art. 30 d.P.R. 380/2001
 - nozione del permesso di costruire e caratteristiche, Titolo II, Capo II, Sezione 1 d.P.R. 380/2001
 - nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, art. 46 d.P.R. 380/2001
 - nullità degli atti tra vivi, art. 30, comma 2, d.P.R. 380/2001
 - pagamento delle sanzioni pecuniarie, art. 29, comma 1, d.P.R. 380/2001
 - possibilità di ottenere il permesso in sanatoria, art. 36, comma 1 d.P.R. 380/2001
 - potestà legislativa regionale concorrente, art. 2, comma 1, d.P.R. 380/2001
 - presentazione della denuncia di inizio di attività allo sportello unico per l'edilizia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, art. 23, comma 1, d.P.R. 380/2001
 - presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, art. 24, comma 3, d.P.R. 380/2001
 - presupposti per il rilascio del permesso di costruire, art. 12, d.P.R. 380/2001
 - regolamenti edilizi comunali, art. 4 d.P.R. 380/2001
 - restituzione in pristino, art. 37, comma 2, d.P.R. 380/2001
 - riduzione o esonero dal contributo di costruzione, art. 11, l. 122/1989; art. 17 d.P.R. 380/2001)
 - rimozione o demolizione degli interventi e delle opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001
 - riscossione, art. 43 d.P.R. 380/2001
 - ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione, art. 42 d.P.R. 380/2001
 - sanzione pecuniaria, art. 37, comma 1. d.P.R. 380/2001
 - sanzioni penali, art. 44 d.P.R. 380/2001
 - sanzioni per gli abusi edilizi, artt. 30-48, d.P.R. 380/2001
 - sospensione dei lavori, art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
 - sospensione o demolizione di interventi abusi-

vi da parte della regione, art. 26, l. 1150/1942, art. 40 d.P.R. 380/2001

- sportello unico per l'edilizia, art 5 d.P.R. 380/2001
- totale difformità dal permesso per gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale, art. 32, comma 3. d.P.R. 380/2001
- trasferimento del permesso di costruire, art. 11, comma 2 d.P.R. 380/2001
- vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, artt. 27 e 51, d.P.R.380/2001
- vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, artt. 107 e 109, d.l.s. 267/2000; art 27, d.P.R. 380/2001
- edificabilità dei suoli, l. n. 10/1977

ATTIVITÀ TELEVISIVE

- attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, d.l.s. 177/2005 come mod. ex d.l.s. 44/2010

ATTO AMMINISTRATIVO (NON NECESSARIA PREVIETÀ DELL'-)

- previsione che la disciplina delle attività economiche sia improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità, art. 34, comma 2, d.l. 201/2011 conc. In l. 214/2011

ATTO AMMINISTRATIVO (V. ANCHE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO; DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

- atti amministrativi generali, art. 13 l. n. 241/1990
- atti di alta amministrazione, art. 95 Cost.; art. 2 e art. 5, comma 2. lett. a), l. n. 400/1988
- atti di diritto privato della p.a., art.1.comma 1-bis.l. n. 241/1990
- atti di pianificazione, art. 13 l. n. 241/1990
- atti di programmazione, art. 13 l. n. 241/1990
- atti normativi, art. 13 l. n. 241/1990
- attività consultiva, art. 16 l. n. 241/1990 (v. Pareri)

ATTO AMMINISTRATIVO INFORMATIVO (V.AMMINISTRAZIONE DIGITALE)

ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI SPECIFICHE

- espropriazione di diritti d'autore, art. 114, l. 633/1941
- revisione dei film e dei lavori teatrali, art. 8 l. 161/1962
- ricorsi in materia di diritto di sciopero, art. 10, l. 146/1990
- ricorsi in materia di concorrenza e mercato, art. 33, l. 287/1990
- registri delle organizzazioni di volontariato, art. 6, l. 266/1991
- controversie in materia bancaria e creditizia, art. 104/d.l.s. 385/1993
- facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati, l. 53/1994
- istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità, art. 2, l. 481/1995
- autorità per le garanzie nelle comunicazioni, art. 1, l. 249/1997
- disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 6, 13 d.l.s. 286/1998
- ricorsi in materia di iscrizioni e cancellazioni alle associazioni di promozione sociale, art. 10, l. 383/2000
- in materia di espropriazione per pubblica utilità, artt. 43, 53, d.P.R. 327/2001
- in materia edilizia, art. 45, d.P.R. 380/2001
- in materia di comunicazioni elettroniche, art. 9, d.l.s. 259/2003
- in materia di giustizia sportiva, art. 3, d.l. 2207/2003, conv. In l. 280/2003
- in materia di debito pubblico, art. 81, d.P.R. 398/2003
- decreto di espropriazione di diritti di proprietà industriale, art. 142, d.l.s. 30/2005
- tutela amministrativa e giurisdizionale in materia di diritti dei consumatori, art. 27, d.l.s. 206/2005
- in materia di assicurazioni private, artt. 281, 326, 331, 350, d.l.s. 209/2005

ATTO DI NOTORIETÀ

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni, art. 46, d.P.R. 445/2000
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, art. 47, d.P.R. 445/2000
- disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, art. 48, d.P.R. 445/2000
- limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, art. 49 d.P.R. 445/2000
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, art. 71, comma 1 e 2, d.P.R. 445/2000
- responsabilità dei controlli, art. 72, d.P.R. 445/2000
- violazione dei doveri di ufficio mediante mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di cer-

- tificaizione o di atto di notorietà, art. 74, comma 1, d.P.R.
- ulteriori casi di violazione dei doveri d'ufficio qualora il dipendente che abbia l'obbligo di accettare dichiarazioni sostitutive richieda certificati e atti di notorietà o rifiuti di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante esibizione di un documento di riconoscimento, art. 74, comma 2, lett. a) e b), d.P.R. 445/2000

AUTENTICAZIONE

- copie autentiche, art. 18 d.P.R. 445/2000
- modalità alternative all'autenticazione di copie, art. 19, d.P.R. 445/2000
- autenticazione delle sottoscrizioni, art. 21 d.P.R. 445/2000
- sottoscrizione delle domande per la partecipazione a concorsi pubblici non soggetta ad autenticazione, art. 39 d.P.R. 445/2000

AUTOCERTIFICAZIONE (V. CERTIFICAZIONI; DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

- art. 18 l. n. 241/1990
- legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti, art. 34 d.P.R. 445/2000
- assenza dell'indicazione dello stato civile nei documenti di identità e di riconoscimento, art. 35 d.P.R. 445/2000
- modalità di invio mediante fax e via telematica e sottoscrizione delle istanze da presentarsi alla P.A., art. 38 d.P.R. 445/2000
- sottoscrizione delle domande per la partecipazione a concorsi pubblici non soggetta ad autenticazione, art. 39 d.P.R. 445/2000
- certificazioni contestuali alle domande di partecipazione ai concorsi rilasciati, art. 40 d.P.R. 445/2000
- validità dei certificati rilasciati dalle P.A., art. 41 d.P.R. 445/2000
- certificati di abilitazione, art. 42 d.P.R. 445/2000
- accertamenti d'ufficio, art. 43 d.P.R. 445/2000
- acquisizione di estratti degli atti dello stato civile, art. 44 d.P.R. 445/2000
- verifica dei dati personali mediante esibizione dei relativi documenti di identità, art. 45, comma 1 d.P.R. 445/2000
- registrazione dei dati personali attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento di identità esibito dall'interessato, art. 45, comma 2, d.P.R. 445/2000
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni, art. 46 d.P.R. 445/2000
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, art. 47 d.P.R. 445/2000
- disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, art. 48 d.P.R. 445/2000

- limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, art. 49 d.P.R. 445/2000
- controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, art. 71 d.P.R. 445/2000
- violazione dei doveri di ufficio mediante mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, art. 74, comma 1 d.P.R. 445/2000
- ulteriori casi di violazione dei doveri d'ufficio qualora il dipendente che abbia l'obbligo di accettare dichiarazioni sostitutive richieda certificati e atti di notorietà o rifiuti di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante esibizione di un documento di riconoscimento, art. 74, comma 2, lett. a) e b), d.P.R. 445/2000
- decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, art. 75 d.P.R. 445/2000

AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONI

- art. 119 Cost.
- compartecipazioni al gettito, art. 118 Cost.
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, art. 117 Cost.
- fondo perequativo, art. 118 Cost.
- indebitamento enti locali e Regioni, art. 118 Cost.
- IRAP, art. 119 Cost.
- perequazione delle risorse finanziarie, art. 117 Cost.
- principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, art. 118 Cost.
- principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, art. 119 Cost.
- principio di non alterazione dell'equilibrio tra finanza statale e finanza regionale, art. 116 Cost.
- ricognizione trasferimenti erariali di parte corrente, art. 119 Cost.
- riduzione gettito fiscale riequilibrio entrate regionali, art. 119 Cost.
- rilevanza macroeconomica intervento statale, art. 117 Cost.
- sistema tributario e contabile dello Stato, art. 117 Cost.
- tributi degli enti locali, art. 119 Cost.
- tributi erariali, art. 118 Cost.
- tributi regionali, art. 119 Cost.
- vincoli spese regionali in beni e servizi, art. 119 Cost.

AUTONOMIE FUNZIONALI

- l. n. 168/1989; l. n. 580/1993; d.l. n. 297/1994; l. n. 107/2015; art. 19 l. n. 84/1994

AUTORESPONSABILITÀ (DELL'AMMINISTRATO)

- previsione che, ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea in-

- cida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati tenga conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico, art. 21 *quinquies*, l. 241/1990
- esclusione dalla determinazione del risarcimento dei danni di quelli che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, art. 30 d.l.s. 104/2010

AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

- altri organismi (v. Ivass - ex Isvap); v. Sciopero; v. Garante del contribuente; V. Garante per la sorveglianza dei prezzi
- analisi impatto della regolazione, art. 12 l. n. 229/2003
- atti regolamentari, art. 23, l. 262/2005
- autorità indipendenti in Italia: v. Consob; v. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; v. Autorità garante della concorrenza e del mercato (Concorrenza); v. Autorità per l'energia elettrica ed il gas; v. Garante per la protezione dei dati personali (Privacy); v. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. V. art. 2, comma 4, l. n. 59/1997; art. 23-bis l. n. 1034/1971; Commissione per la valutazione. la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche: art. 13, d.l.s. n. 150/09; v. Anticorruzione; v. Autorità di regolazione dei trasporti
- coordinamento dell'attività delle autorità e collaborazione, art. 20, l. 262/2005; art. 22, d.l. 90/2014; art. 27, comma 1-bis d.l.s. 206/2005
- delega di funzioni attribuite ad autorità indipendenti e organismi privati, art. 196, d.l.s. n. 58/1998
- diritto di accesso, art. 23 l. n. 241/1990; art. 13 d.P.R. n. 217/1998
- finanziamento, art. 8, l. 124/2015
- funzioni amministrative ausiliarie - segnalazioni, art. 6, comma 7, d.l.s. n. 163/2006; art. 213, co. 3, d.l.s. 50/2016; art. 21, l. n. 287/90
- funzioni contenziose, art. 1, comma 6, lett. a) n. 9 l. n. 249/1997; art. 142 d.l.s. n. 196/2003
- funzioni provv. mentali, art. 2 e 3 l. n. 287/90
- funzioni regolatorie, l. n. 481/95; l. n. 249/1997, (v. anche art. 95 Cost.)
- indipendenza e neutralità, poteri di nomina art. 10, l. n. 287/1990; art. 1, comma 3, l. n. 249/1997; art. 6, comma 2, d.l.s. n. 163/2006; art. 1, l. n. 216/1974; art. 153 d.l.s. n. 196/2003; art. 2, comma 7, l. n. 481/1995
- legittimazione a ricorrere, art. 21-bis l. n. 287/90 (antitrust); art. 37, co. 2. lett. n). d.l. 201/2011;

- legittimazione dell'Anac ad agire in giudizio: art. 211, commi 1-bis, 1-ter. 1-*quater*, d.l.s. n. 50/2016
- natura amministrativa delle autorità indipendenti, art. 23-bis l. n. 1034/1971
- partecipazione ai procedimenti regolatori, art. 2, comma 24, lett. a). l. n. 481/1995; consultazione preventiva, art. 8, comma 1, d.l.s. n. 163/2006; art. 11, d.l.s. n. 259/2003
- razionalizzazione riduzione dei costi, art. 22, d.l. 90/2014; art. 8, l. 124/2015; art. 23, d.l. 201/2011
- tutela giurisdizionale
 - mercato rilevante art. 2, l. n. 287/1990; intese restrittive, art. 2, l. n. 287/1990; abuso di posizione dominante art. 3, l. n. 287/1990
 - giurisdizione esclusiva del g.a.: art. 133 cod. proc. amm.; art. 33 l. n. 287/90; art. 2, l. n. 481/1995; art. 2, l. n. 249/1997; art. 244, comma 2, d.l.s. n. 163/2006; art. 24, l. n. 262/2005;
 - giurisdizione ordinaria - azione di nullità e di risarcimento del danno, art. 33, l. n. 287/1990; art. 145 d.l.s. n. 163/2006
 - sindacato giurisdizionale di merito sulle sanzioni, art. 133 e 134 cod. proc. amm.; art. 33, l. n. 287/1990; art. 23, comma 11, l. n. 689/1981
 - termine di decadenza, art. 263 Trattato UE

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

- art. 37, d.l. 201/2011
- legittimazione a ricorrere, art. 37, comma 2, lett. n). d.l. 201/2011

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (V. CONCORRENZA; V. ANCHE AUTORITÀ INDIPENDENTI E CONFLITTO DI INTERESSI E RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA - DANNO ANTITRUST)

AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

- Banca d'Italia, art. 3, d.l.s. 180/2015

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC): V. ANTICORRUZIONE

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (SOPPRESSA; V. AUTORITÀ ANTICORRUZIONE)

- soppressione AVCP, art. 19, d.l. 90/2014
- autonomia organizzativa, art. 6, comma 4, 8, d.l.s. n. 163/2006
 - compiti di segnalazione e di proposta, art. 6, comma 7, lett. e), f). d.l.s. n. 163/2006
 - compiti di vigilanza, art. 6, comma 7, lett. a), b), c), d), m), comma 13, d.l.s. n. 163/2006

- procedimenti, art. 8, comma 4, d.l.s. n. 163/2006
- procedura per la soluzione delle controversie (parere), art. 6, comma 7, lett. n), d.l.s. n. 163/2006; v. sanzioni
- consultazione preventiva, art. 8, comma 1, d.l.s. n. 163/2006
- osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, art. 7, d.l.s. n. 163/2006
- poteri istruttori, art. 6, commi 9,10,11, d.l.s. n. 163/2006
- sanzioni, art. 6, comma 7, lett. I) comma 8, art. 8, comma 4, d.l.s. n. 163/2006

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (V. ANCHE AUTORITÀ INDIPENDENTI; ENERGIA ELETTRICA; GAS)

- funzioni, art. 2, comma 12, art. 3 l. n. 481/1995
- istituzione Autorità, art. 2, l. n. 481/1995
- regolazione, art. 2, comma 6, l. n. 481/1995
- tariffe, art. 3, l. n. 481/1995
- direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, art. 2, comma 12, lettera h), l.n. 481/1995

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (V. ANCHE AUTORITÀ INDIPENDENTI; COMUNICAZIONI)

- competenze dell'AGCOM, art. 1, comma 6, l. n. 249/1997
- competenze dell'autorità in materia radiotelevisiva, art. 10 e 51, d.l.s. n. 177/2005
- garante per la radiodiffusione e l'editoria, art. 6 (abrogato), l. n. 223/1990
- giurisdizione esclusiva del g.a., art. 1, comma, 26 l. n. 249/1997
- istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, art. 1, l. n. 249/1997
- organizzazione dell'AGCOM, art. 1, l. n. 249/1997

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (V. AMBIENTE)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- assoggettamento a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del d. dl. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) degli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, d.P.R. 139/2010
- regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, artt. 1 e ss. d.p.R. 31/2017)

AUTORIZZAZIONI (V. SEMPLIFICAZIONE; PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

- autorizzazione per le infrastrutture di comunicazione elettronica, art. 87, d.l.s. n. 259/2003
- autorizzazioni nel settore radiotelevisivo: v. Comunicazioni
- autorizzazioni paesaggistiche: v. voce

AUTOTUTELA (V. ANNULLAMENTO D'UFFICIO; REVOCA, PROVVISORIE MENTI DI SECONDO GRADO)

AVOCAZIONE (V. COMPETENZA)

AVVALIMENTO (V. CONTRATTI PUBBLICI)

AVVOCATURA DELLO STATO

- citazione in giudizio art. 11 r.d. n. 1611/1933
- compiti, artt. 1 e 3 r.d. n. 1611/1933
- foro dello Stato, artt. 6-10 r.d. n. 1611/1933
- pareri dell'Avvocatura dello Stato, art. 47 r.d. n. 1611/1933
- rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, artt. 1-5 r.d. n. 1611/1933
- uffici dell'Avvocatura dello Stato, artt. 1-4 r.d. n. 1611/1933

AZIENDE PUBBLICHE

- riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali, art. 23, d.l. 66/2014

AZIENDE SANITARIE LOCALI (A.S.L.)

- organizzazione delle aziende sanitarie locali, art. 3, d.l.s. 502/1992
- definizione della unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale della regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, art. 3, comma 1, d.l.s. 502/1992
- direttore generale ecologio dei revisori quali organi dell'azienda sanitaria locale, art. 3, comma 4, d.l.s. 502/1992
- compito di coadiuvare il direttore generale da parte del direttore amministrativo del direttore sanitario e del consiglio dei sanitari, nonché del coordinatore dei servizi sociali, art. 3, comma 4, d.l.s. 502/1992
- nomina del direttore generale e poteri di gestione e di rappresentanza, art. 3, comma 6, d.l.s. 502/1992
- rapporto di lavoro privatistico, a tempo pieno, quinquennale, rinnovabile, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, art. 3, comma 6, d.l.s. 502/1992

- obbligo di motivazione per il direttore generale dei provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari, art. 3 comma 6, d.l.s. 502/1992
- svolgimento delle funzioni del direttore generale, in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza dell'ufficio, art. 3, comma 6 d.l.s. 502/1992
- risoluzione del contratto di lavoro con il direttore generale, dichiarandone la decadenza, nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, art. 3, comma 6, d.l.s. 502/1992
- assunzione del direttore amministrativo e del direttore sanitario con provvedimento motivato del direttore generale, art. 3, comma 7, d.l.s. 502/1992
- rapporto di lavoro privatistico del direttore amministrativo e del direttore sanitario, art. 3, comma 7, d.l.s. 502/1992
- profilo professionale del direttore sanitario, art. 3, comma 7, d.l.s. 502/1992
- compiti di direzione dei servizi sanitari a fini organizzativi ed igienico-sanitari, del direttore sanitario, art. 3, comma 7 d.l.s. 502/1992
- compiti consultivi del direttore sanitario, art. 3, comma 7, d.l.s. 502/1992
- profilo professionale del direttore amministrativo, art. 3, comma 7, d.l.s. 502/1992
- compiti di direzione e consultivi del direttore amministrativo, art. 3, comma 7 d.l.s. 502/1992
- funzioni del coordinatore dei servizi sociali, art. 3, comma 7, d.l.s. 502/1992
- soppressione delle figure professionali del coordinatore amministrativo e del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché dell'ufficio di direzione, art. 3, comma 7 d.l.s. 502/1992
- collocamento in aspettativa senza assegni per i pubblici dipendenti nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari, art. 3, comma 7 d.l.s. 502/1992
- tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale, art. 3, comma 10 d.l.s. 502/1992
- soggetti che non possono esser nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari, art. 3, comma 11 d.l.s. 502/1992
- consiglio dei sanitari, art. 3, comma 12, d.l.s. 502/1992
- composizione e durata del collegio dei revisori, art. 13, d.l.s. 502/1992
- ineleggibilità del direttore generale, direttore amministrativo edirettore sanitario delle ASL e delle aziende ospedaliere a membro dei consigli

- comunali, provinciali e circoscrizionali, art. 60, comma 1, n. 8, d.l.s. 267/2000
- incompatibilità della carica di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, art. 66, d.l.s. 267/2000

AZIENDE SPECIALI

- applicabilità di altre norme del t.u. enti locali, art. 146 d.l.s. 267/2000
- nozione e ordinamento, art. 114, d.l.s. n. 267/2000;
- trasformazione delle aziende speciali, art. 115, d.l.s. n. 267/2000

AZIONE DI CLASSE

- diritti individuali dei consumatori tutelabili, art. 140 bis d.l.s. 206/2005

AZIONE POPOLARE (V. RICORSO PER L'EFFICIENZA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI)

- in materia elettorale, art. 130 cod. proc. Amm.
- enti locali, artt. 9 e 70 d.l.s. n. 267/2000

AZIONI (PROCESSO AMMINISTRATIVO) (V. ANCHE TUTELA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA)

- azioni, artt. 29 ss. cod. proc. amm.
- azione di annullamento, art. 29 cod. proc. amm.
- azione di condanna, artt. 30, comma 1, e 34, comma 1 lett. c) cod. proc. amm.
- azione avverso il silenzio, art.31 cod. proc. amm
- azione di nullità, art. 31, comma 4, cod. proc. amm.
- azioni e poteri del giudice, art. 34 cod. proc. amm.
- conversione delle azioni, art. 32 cod. proc. amm.

B

BAIL-IN

- riduzione o conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, art. 1, d.l.s. 180/2015

BANCA D'ITALIA

- Banca d'Italia come parte integrante del Sistema europeo di Banche centrali, art. 19, l. n. 262/2005
- coordinamento con consob e altre autorità, l. 262/2005
- istituto di diritto pubblico, art. 19, l. n. 262/2005;

- nomina del governatore, art. 19, comma 8, l. n. 262/2005
- operazioni di concentrazione nel settore bancario, deroghe, art. 6 e art. 20, comma 5-bis l. n. 287/90
- procedimenti generali e sanzionatori, l. 262/2005;
- sanzioni, artt. 133 e 134 cod. proc. amm.; art. 24, l. n. 262/2005
- segreto d'ufficio e Banca d'Italia, art. 7 d. ls. 385/1993; art. 4 d. ls. n. 58/1998
- segreto professionale e attività degli enti creditizi, art. 53 direttiva UE n. 36/2013; art. 27, Reg. UE n. 1024/2013
- tutela del risparmio, l. n. 262/2005;
- fissazione con decreto ministeriale delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, art. 77, comma 2, d.P.R. 380/2001
- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, art. 77, comma 3, d.P.R. 380/2001
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari, art. 77, comma 3, lett. b) d.P.R. 380/2001
- installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini, art. 77, comma 3, lett. d) d.P.R. 380/2001
- obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo, art. 77, comma 4, d.P.R. 380/2001
- approvazione dei progetti aventi ad oggetto immobili vincolati, art. 77, comma 5, d.P.R. 380/2001
- deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche, art. 78, d.P.R. 380/2001
- approvazione delle deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche dall'assemblea del condominio con le maggioranze previste dall'art. 1136, secondo e terzo comma del codice civile, art. 78, comma 1, d.P.R. 380/2001
- possibilità per i portatori di handicap, ovvero per chi ne esercita la tutela o la potestà, di realizzare strutture per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel caso in cui il condominio rifiuti di realizzarle, art. 78, comma 2, d.P.R. 380/2001
- opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi, art. 79 d.P.R. 380/2001
- rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni, art. 80, d.P.R. 380/2001
- certificazioni, art. 81, d.P.R. 380/2001
- allegati alla documentazione per la realizzazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, art. 81, comma 1, d.P.R. 380/2001
- eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, art. 24, l. 104/1992, art. 82 d.P.R. 380/2001
- accessibilità e superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al d.l.s. 29 ottobre 1999, n. 490, mediante opere provvisoriale, art. 82, comma 2, d.P.R. 380/2001
- documentazione grafica e dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere archi-

BANCHE E CREDITO (V. ANCHE BANCA D'ITALIA)

- sanzioni, art. 24, l. n. 262/2005
- tutela del risparmio, l. n. 262/2005

BANDA LARGA (V. ANCHE AGENDA DIGITALE)

- art. 86, comma 3, d.l.s. 259/2003
- banda larga (definizione), art. 1, comma 1, lett. g), d.l.s. n. 259/2003

BANDI DI GARA (V. CONTRATTI PUBBLICI)

- previsione che le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 siano inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'art. 65, d.l. 82/2005
- nullità per le caluse dei bandi in contrasto con la previsione che le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 siano inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'art. 65, d.l. 82/2005

BANDI MILITARI (V. FONTI)

- art. 78, Cost.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

- eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, parte II, Capo III, Sezione I, d.P.R. 380/2001
- disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, artt. 76-82, d.P.R. 380/2001
- progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici, art. 77, d.P.R. 380/2001
- realizzazione dei progetti di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici nell'osservanza di prescrizioni tecniche sull'eliminazione delle barriere architettoniche, art. 77, comma 1, d.P.R. 380/2001

- tettoniche da allegarsi alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, art. 82, comma 3, d.P.R. 380/2001
- verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune rilascio del permesso di costruire per le opere di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, art. 82, comma 4, d.P.R. 380/2001
- richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, art. 82, comma 5, d.P.R. 380/2001
- inagibilità di tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, art. 82, comma 6, d.P.R. 380/2001
- responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed del collaudatore, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, art. 82, comma 7, d.P.R. 380/2001
- modifiche ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche con integrazione relative all'accessibilità degli spazi urbani per facilitare la circolazione delle persone handicappate, art. 82, comma 8, d.P.R. 380/2001
- rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, art. 5, comma 2, lett. e), d.P.R. 380/2001
- atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati, art. 5, comma 4, lett.e)), d.P.R. 380/2001
- assenso sul parere vincolante della commissione per la salvaguardia di Venezia, art. 5, comma 4, lett. f)), d.P.R. 380/2001
- assenso sul parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici, art. 5, comma 4, lett. g)), d.P.R. 380/2001
- assenso sul nulla-osta dell'autorità competente, in tema di aree naturali protette, art. 5, comma 4, lett. i)), d.P.R. 380/2001
- rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, art. 14, comma 1), d.P.R. 380/2001
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.l.s. 42/2004
- disposizioni generali art. 1 - 9 d.l.s. 42/2004
 - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, art. 1, d. ls. 42/2004
 - patrimonio culturale, art. 2, d. ls. 42/2004
 - tutela del patrimonio culturale, art.3, d. ls. 42/2004
 - funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale, art. 4, d. ls. 42/2004
 - cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale, art. 5, d. ls. 42/2004
 - valorizzazione del patrimonio culturale, art. 6, d. ls. 42/2004
 - funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, art. 7, d. ls. 42/2004
 - identità culturale collettiva, art. 7-bis, d. ls. 42/2004
 - potestà attribuite alle regioni e province autonome in materia di beni culturali e del paesaggio, art. 8, d. ls. 42/2004
 - beni culturali di interesse religioso, art. 9, d. ls. 42/2004
 - professionisti competenti ad eseguire interventi, art. 9-bis, d. ls. 42/2004
- beni culturali, artt. 10-17, d.l.s. n. 42/2004
 - definizioni di beni culturali, art. 10, d. ls. 42/2004
 - beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, art. 11, d. ls. 42/2004
- procedimento di verifica dell'interesse culturale di un bene

BENI ARTISTICI (V. BENI CULTURALI E AMBIENTALI)

BENI CULTURALI

- patrimonio storico, artistico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario, art. 148, d.l.s. 112/1998
- funzioni riservate allo Stato, art. 149, d.l.s. 112/1998
- gestione dello Stato o delle regioni di una commissione paritetica che individui i beni culturali, art. 150, d.l.s. 112/1998
- biblioteche pubbliche statali universitarie, art. 151, d.l.s. 112/1998
- valorizzazione dei beni culturali, art. 152, d.l.s. 112/1998
- promozione delle attività culturali, art. 153, d.l.s. 112/1998
- commissione per i beni e le attività culturali, artt. 154, 155, d.l.s. 112/1998
- rapporti con le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, art. 1, comma 2, d.P.R. 380/2001

- verifica dell'interesse culturale, art. 12, d. ls. 42/2004
- dichiarazione dell'interesse culturale, art. 13, d. ls. 42/2004
- procedimento di dichiarazione, art. 14, d. ls. 42/2004
- non recettività del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di un bene, art. 15, d. ls. 42/2004
- ricorso amministrativo avverso la dichiarazione, art. 16, d. ls. 42/2004
- catalogazione, art.17, d. ls. 42/2004
- vigilanza e ispezione, artt. 18-19, d.ls. 42/2004
 - vigilanza, art.18, d. ls. 42/2004
 - ispezione, art.19, d. ls. 42/2004
- protezione e conservazione, artt. 20-52, d.ls. 42/2004
 - protezione dei beni culturali, art.20, d. ls. 42/2004
 - interventi su beni culturali soggetti ad autorizzazione, art.21, d.ls. 42/2004
 - procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia, art.22, d.ls. 42/2004
 - procedure edilizie semplificate, art. 23, d.ls. 42/2004
 - interventi su beni pubblici, art. 24, d.ls. 42/2004
 - conferenza di servizi nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, art. 25, d.ls. 42/2004
 - valutazione di impatto ambientale, art. 26, d.ls. 42/2004
 - situazioni di emergenza, art. 27, d.ls. 42/2004
 - misure cautelari e preventive, art. 28, d.ls. 42/2004
 - conservazione, art. 29, d.ls. 42/2004
 - obblighi conservativi, art. 30, d.ls. 42/2004
 - interventi conservativi volontari, art. 31, d.ls. 42/2004
 - interventi conservativi imposti, art.32, d.ls. 42/2004
 - procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti, art. 33, d.ls. 42/2004
 - oneri per gli interventi conservativi imposti, art. 34, d.ls. 42/2004
 - intervento finanziario del Ministero, art.35, d.ls. 42/2004
 - erogazione del contributo, art. 36, d.ls. 42/2004
 - contributo in conto interessi, art. 37, d.ls. 42/2004
 - accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi, art. 38, d.ls. 42/2004
 - interventi conservativi su beni dello Stato, art. 39, d.ls. 42/2004
 - interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, art. 40, d.ls. 42/2004
 - obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali, art. 41, d.ls. 42/2004
 - conservazione degli archivi storici di organi costituzionali, art. 42, d.ls. 42/2004
 - custodia coattiva, art. 43, d.ls. 42/2004
 - comodato e deposito di beni culturali, art. 44, d.ls. 42/2004
 - prescrizioni di tutela indiretta, art. 45, d.ls. 42/2004
 - procedimento per la tutela indiretta, art. 46, d.ls. 42/2004
 - notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo, art. 47, d.ls. 42/2004
 - autorizzazione per mostre ed esposizioni, art. 48, d.ls. 42/2004
 - manifesti e cartelli pubblicitari, art. 49, d.ls. 42/2004
 - distacco di beni culturali, art. 50, d.ls. 42/2004
 - studi d'artista, art. 51, d.ls. 42/2004
 - esercizio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, art. 52, d.ls. 42/2004
 - circolazione in ambito nazionale, artt. 53-64, d.ls. 42/2004
 - beni del demanio culturale, art. 53, d.ls. 42/2004
 - beni inalienabili, art. 54, d.ls. 42/2004
 - alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale, art. 55, d.ls. 42/2004
 - calusola risolutiva, art. 55-bis, d.ls. 42/2004
 - altre alienazioni soggette ad autorizzazione, art. 56, d.ls. 42/2004
 - cessione di beni culturali in favore dello Stato, art. 57, d.ls. 42/2004
 - procedure di trasferimento di immobili pubblici, art. 57-bis, d.ls. 42/2004
 - autorizzazione alla permuta, art. 58, d.ls. 42/2004
 - segnalazione certificata di trasferimento, art. 59, d.ls. 42/2004
 - acquisto in via di prelazione, art. 60, d.ls. 42/2004
 - condizioni della prelazione, art. 61, d.ls. 42/2004
 - procedimento per la prelazione, art. 62, d.ls. 42/2004
 - obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro, della vendita o dell'acquisto di documenti, art. 63, d.ls. 42/2004
 - attestati di autenticità e di provenienza, art. 64, d.ls. 42/2004
 - controllo sulla circolazione, art. 64-bis, d.ls. 42/2004
 - circolazione dei beni culturali fuori dal territorio nazionale, artt. 65-87, d.ls. 42/2004
 - circolazione in ambito internazionale, art. 65, d.ls. 42/2004

- uscita temporanea per manifestazioni, art. 66, d.l.s. 42/2004
- altri casi di uscita temporanea, art. 67, d.l.s. 42/2004
- attestato di libera circolazione, art. 68, d.l.s. 42/2004
- ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato, art. 69, d.l.s. 42/2004
- acquisto coattivo, art. 70, d.l.s. 42/2004
- attestato di circolazione temporanea, art. 71, d.l.s. 42/2004
- ingresso nel territorio nazionale, art. 72, d.l.s. 42/2004
- circolazione dei beni culturali fuori dal territorio dell'Unione europea, art. 73 e ss.
 - esportazione dal territorio dell'Unione europea, art. 73, d.l.s. 42/2004
 - esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea, art. 74, d.l.s. 42/2004
 - esportazione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro, art. 75, d.l.s. 42/2004
 - assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea, art. 76, d.l.s. 42/2004
 - azione di restituzione, art. 77, d.l.s. 42/2004
 - termini di decadenza e di prescrizione dell'azione, art. 78, d.l.s. 42/2004
 - indennizzo, art. 79, d.l.s. 42/2004
 - pagamento dell'indennizzo, art. 80, d.l.s. 42/2004
 - oneri per l'assistenza e la collaborazione, art. 81, d.l.s. 42/2004
 - azione di restituzione a favore dell'Italia, art. 82, d.l.s. 42/2004
 - destinazione del bene restituito, art. 83, d.l.s. 42/2004
 - informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale, art. 84, d.l.s. 42/2004
 - banca dati beni culturali illecitamente sottratti, art. 85, d.l.s. 42/2004
 - accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea, art. 86, d.l.s. 42/2004
 - Convenzione UNIDROIT, art. 87, d.l.s. 42/2004
 - Convenzione UNESCO, art. 87-bis, d.l.s. 42/2004
- ritrovamenti e scoperte, artt. 88-94, d.l.s. 42/2004
 - attività di ricerca, art. 88, d.l.s. 42/2004
 - concessione di ricerca, art. 89, d.l.s. 42/2004
 - scoperte fortuite, art. 90, d.l.s. 42/2004
 - appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate, art. 91, d.l.s. 42/2004
 - premio per i ritrovamenti, art. 92, d.l.s. 42/2004
 - determinazione del premio, art. 93, d.l.s. 42/2004
 - convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio subacqueo, art. 94, d.l.s. 42/2004
- espropriazione, artt. 95-100, d.l.s. 42/2004
 - espropriazione di beni culturali, art. 95, d.l.s. 42/2004
 - espropriazione per fini strumentali, art. 96, d.l.s. 42/2004
 - espropriazione per interesse archeologico, art. 97, d.l.s. 42/2004
 - dichiarazione di pubblica utilità, art. 98, d.l.s. 42/2004
 - indennità di esproprio per i beni culturali, art. 99, d.l.s. 42/2004
 - rinvio a norme generali, art. 100, d.l.s. 42/2004
- fruizione dei beni culturali, artt. 101-105, d.l.s. 42/2004
 - istituti e luoghi della cultura, art. 101, d.l.s. 42/2004
 - fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, art. 102, d.l.s. 42/2004
 - accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura, art. 103, d.l.s. 42/2004
 - fruizione di beni culturali di proprietà privata, art. 104, d.l.s. 42/2004
 - diritto di uso e godimento pubblico, art. 105, d.l.s. 42/2004
- uso dei beni culturali, artt. 106-110, d.l.s. 42/2004
 - uso individuale di beni culturali, art. 106, d.l.s. 42/2004
 - uso strumentale e precario e riproduzioni di beni culturali, art. 107, d.l.s. 42/2004
 - canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione, art. 108, d.l.s. 42/2004
 - catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali, art. 109, d.l.s. 42/2004
 - incasso e riparto di proventi, art. 110, d.l.s. 42/2004
- valorizzazione dei beni culturali, artt. 111-121 d.l.s. 42/2004
 - attività di valorizzazione, art. 111, d.l.s. 42/2004
 - valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, art. 112, d.l.s. 42/2004
 - valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, art. 113, d.l.s. 42/2004
 - livelli di qualità della valorizzazione, art. 114, d.l.s. 42/2004
 - forme di gestione, art. 115, d.l.s. 42/2004
 - tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso, art. 116, d.l.s. 42/2004
 - servizi per il pubblico, art. 117, d.l.s. 42/2004
 - promozione di attività di studio e ricerca, art. 118, d.l.s. 42/2004
 - diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, art. 119, d.l.s. 42/2004
 - sponsorizzazione di beni culturali, art. 120, d.l.s. 42/2004
 - accordi con le fondazioni bancarie, art. 121, d.l.s. 42/2004

- consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza, artt. 122-127, d.l.s. 42/2004
 - consultabilità dei documenti degli archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici, art. 122, d.l.s. 42/2004
 - consultabilità dei documenti riservati degli archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici, art. 123, d.l.s. 42/2004
 - consultabilità a scopi storici degli archivi correnti, art. 124, d.l.s. 42/2004
 - declaratoria di riservatezza, art. 125, d.l.s. 42/2004
 - protezione di dati personali, art. 126, d.l.s. 42/2004
 - consultabilità degli archivi privati, art. 127, d.l.s. 42/2004
 - sanzioni amministrative, artt. 160-168, d.l.s. 42/2004
 - ordine di reintegrazione, art. 160, d.l.s. 42/2004
 - danno a cose ritrovate, art. 161, d.l.s. 42/2004
 - violazione in materia di affissione, art. 162, d.l.s. 42/2004
 - perdita di beni culturali, art. 163, d.l.s. 42/2004
 - violazioni in atti giuridici, art. 164, d.l.s. 42/2004
 - omessa restituzione di documenti per l'esportazione, art. 166, d.l.s. 42/2004
 - ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria, art. 167, d.l.s. 42/2004
 - violazione in materia di affissione, art. 168, d.l.s. 42/2004
 - sanzioni penali, artt. 169-181, d.l.s. 42/2004
 - opere illecite, art. 169, d.l.s. 42/2004
 - uso illecito, art. 170, d.l.s. 42/2004
 - collocazione e rimozione illecita, art. 171, d.l.s. 42/2004
 - inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta, art. 172, d.l.s. 42/2004
 - violazione in materia di alienazione, art. 173, d.l.s. 42/2004
 - uscita o esportazione illecite, art. 174, d.l.s. 42/2004
 - violazioni in materia di ricerche archeologiche, art. 175, d.l.s. 42/2004
 - impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, art. 176, d.l.s. 42/2004
 - collaborazione per il recupero di beni culturali, art. 177, d.l.s. 42/2004
 - contraffazione di opere d'arte, art. 178, d.l.s. 42/2004
 - casi di non punibilità, art. 179, d.l.s. 42/2004
 - inosservanza dei provvedimenti amministrativi, art. 180, d.l.s. 42/2004
 - opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di essa, art. 181, d.l.s. 42/2004
 - disposizioni transitorie e finali in materia di beni culturali e abrogazione di norme, artt. 182-184
 - contratti relativi ai beni culturali, artt. 192 e ss., d.l.s. n. 163/2006
 - valorizzazione e rilancio, d.l. 91/2013
- BENI DEMANIALI (V. BENI PUBBLICI)**
- BENI PAESAGGISTICI (V. PAESAGGIO)**
- codice dei beni culturali e del paesaggio, disposizioni generali art. 1 - 9 d.l.s. 42/2004
 - beni paesaggistici, artt. 131-142, d.l.s. 42/2004
 - nozione di paesaggio, art. 131, d.l.s. 42/2004
 - salvaguardia dei valori del paesaggio, art. 131, d.l.s. 42/2004
 - cooperazione tra amministrazioni pubbliche, art. 132, d.l.s. 42/2004
 - convenzioni internazionali, art. 133, d.l.s. 42/2004
 - pianificazione paesaggistica, art. 135, d.l.s. 42/2004
 - immobili ed aree di notevole interesse pubblico, art. 136, d.l.s. 42/2004
 - commissioni provinciali, art. 137, d.l.s. 42/2004
 - avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 138, d.l.s. 42/2004
 - partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 139, d.l.s. 42/2004
 - dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza, art. 140, d.l.s. 42/2004
 - provvedimenti ministeriali, art. 141, d.l.s. 42/2004
 - beni paesaggistici tutelati ex lege, art. 142, d.l.s. 42/2004
 - piano paesaggistico, art. 143, d.l.s. 42/2004
 - pubblicità e partecipazione, art. 144, d.l.s. 42/2004
 - coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione, art. 145, d.l.s. 42/2004
 - autorizzazione, art. 146, d.l.s. 42/2004
 - autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, art. 147, d.l.s. 42/2004
 - commissione per il paesaggio, art. 148, d.l.s. 42/2004
 - interventi non soggetti ad autorizzazione, art. 149, d.l.s. 42/2004
 - inibizione o sospensione dei lavori, art. 150, d.l.s. 42/2004
 - rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori, art. 151, d.l.s. 42/2004
 - interventi soggetti a particolari prescrizioni, art. 152, d.l.s. 42/2004
 - cartelli pubblicitari, art. 153, d.l.s. 42/2004
 - colore delle facciate dei fabbricati, art. 154, d.l.s. 42/2004
 - vigilanza, art. 155, d.l.s. 42/2004

- verifica e adeguamento dei piani paesaggistici, art. 156, d.l.s. 42/2004
- notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente, art. 157, d.l.s. 42/2004
- disposizioni regionali di attuazione, art. 158, d.l.s. 42/2004
- procedimento di autorizzazione in via transitoria, art. 159, d.l.s. 42/2004
- Convenzione europea sul paesaggio, definizioni, campo di applicazione e obiettivi, artt. 1-3, l. 14/2006
- ripartizione delle competenze tra le Parti firmatarie della Convenzione, art. 4, l. 14/2006
- misure generali cui le parti firmatarie della Convenzione devono attenersi, art. 5, l. 14/2006
- sensibilizzazione, formazione ed educazione, identificazione e valutazione, obiettivi di qualità paesaggistica e applicazione della politica paesaggistica, art. 6, l. 14/2006
- dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali, art. 7, l. 14/2006
- assistenza reciproca e scambio di informazioni tra le parti della Convenzione sul paesaggio, art. 8, l. 14/2006
- programmi comuni di valorizzazione dei paesaggi transfrontalieri, art. 9, l. 14/2006
- controllo dell'applicazione della Convenzione, art. 10, l. 14/2006
- premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, art. 11, l. 14/2006
- relazioni con altri strumenti giuridici più severi in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi, art. 12, l. 14/2006
- firma, ratifica, entrata in vigore della Convenzione sul paesaggio, art. 13, l. 14/2006
- adesione alla Convenzione sul paesaggio, art. 14, l. 14/2006
- applicazione territoriale della Convenzione sul paesaggio, art. 15, l. 14/2006
- denuncia della Convenzione sul paesaggio, art. 16, l. 14/2006
- emendamenti alla Convenzione sul paesaggio, art. 17, l. 14/2006
- notifiche agli Stati che hanno aderito alla Convenzione sul paesaggio, art. 18, l. 14/2006
- beni di demanio e patrimonio regionale, art. 11. l. n. 281/1970, art. 97 d.p.r. n. 616/1977 (*sub* art. 11 l. n. 281/1970)
- beni del demanio marittimo, r.d. n. 327/194
- beni culturali (*sub* Beni culturali e paesaggio), artt. 10, 12, 13; 131, 134, 136, 142 d.l.s. 42/2004
 - prelazione, 59, 60-62 d.l.s. 42/2004
- concessioni demaniali marittime v. concessioni
- condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria, art. 12 d.l.s. n. 112/2015
- dismissione di beni pubblici
 - l. n. 662/1996
 - l. n. 127/1997
 - d.l. n. 63/2002, artt. 7, patrimonio dello Stato s.p.a. e 8, infrastrutture s.p.a.
 - d.l. n. 98/2011
 - d.l. n. 351/2001, artt. 1, 2, 3
 - d.l. n. 112/2008, art. 58
 - d.l. 207/2008
 - d.l. n. 98/2001
 - art. 61. n. 183/2011
 - art. 1. comma 390, l. 147/2013
 - d.l.s n. 85/2010
- patrimonio dello Stato, artt. 1-2 r.d. n. 2440/1923
- patrimonio dello Stato s.p.a., d.l. 63/2002
- privatizzazione degli enti
 - ferrovie dello Stato, art. 1, l.n. 210/1985
- valorizzazione del patrimonio immobiliare
 - d.l.s. n. 300/1999
 - d.l. n. 351/2001
 - d.l. n. 63/2002
 - d.l. n. 269/2003
 - d.l.s n. 85/2010
 - d.l.s n. 175/2016
 - art. 33 d.l. n. 98/2011
- usi civici, l. n. 1766/1927
 - commissario per il riordino degli usi civici, art. 29

BENI E SERVIZI

- acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale, art. 29, d.l. 201/2011 conv. In l. 214/2011
- trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, art. 8, d.l. 66/2014
- vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, art. 8, d.l. 66/2014

BENI PUBBLICI

- proprietà, art. 42 Cost.; art.1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art.17 Carta dei diritti fondamentali
- artt. 822 e ss. cod. civ.
 - diritti demaniali su beni altrui, art. 825 cod. civ.
 - tutela dei beni, art. 823 cod. civ.
- agenzia del demanio, d.l.s. n. 300/1999
- attribuzione di beni a Comuni, Province, Città metropolitane e regioni, d.l.s. n. 85/2010

BILANCIO DELLO STATO (V. ANCHE AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO; CONTABILITÀ)

- previsione, ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, che gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che rievono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio Stato partecipa mediante apporti, siano tenuti, ove i

- corrispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione, art. 22, comma 1, d.l. 201/2011
- disposizioni per la riduzione del debito pubblico, art. 25, d.l. 201/2011
- principio del pareggio, l. cost. 1/2012; l. 243/2012

BISOGNI EMERGENTI

- delega al Governo per gli interventi volti al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 1, l. 33/2017

BONIFICA DEI SITI INQUINATI (V. AMBIENTE)

BORSA (V. CONSOB)

BUONA AMMINISTRAZIONE

- previsione che la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorra ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, art. 1, comma 2, d.l.s. 33/2013
- previsione che la trasparenza sia condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali e che integri il diritto ad una buona amministrazione e concorra alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino, art. 1, comma 2, d.l.s. 33/2013

BUON ANDAMENTO

- dell'azione amministrativa, art. 97 Cost.
- diritto ad una buona amministrazione, art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- predeterminazione ed oggettività dei criteri per il conferimento di incarichi nell'interesse del buon andamento della PA, art. 53, comma 5, d.l.s. 165/2001
- risoluzione del contratto di lavoro con il direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la

gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, art. 3, comma 6, d.l.s. 502/1992

- verifica da parte del direttore generale della A.S.L. della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, art. 3, comma 6, d.l.s. 502/1992

BUONA GESTIONE FINANZIARIA

- principio della buona gestione finanziaria, art. 317 TFUE

BUROCRAZIA ZERO

- zone a, art. 37 bis, d.l. 179/2012

C

CALAMITÀ PUBBLICA

- esonero dal contributo di costruzione per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità, art. 17, comma 3, lett. d) d.P.R. 380/2001
- l. n. 580/1993

CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA)

- art. 10 l. n. 124/2015
- l. n. 580/1993
- conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti esercitati in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, art. 11, d.l.s. 112/1998
- liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, art. 22, d.l.s. 112/1998
- vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, art. 37, d.l.s. 112/1998
- funzioni e compiti conservati allo Stato, art. 38, d.l.s. 112/1998
- soppressione degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, art. 50, comma 1, d.l.s. 112/1998
- trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, art. 50, comma 4, d.l.s. 112/1998

CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO

- riserva all'autorità giudiziaria ordinaria delle questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso, art. 8, comma 2, d.l.s. 104/2010